

**ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 404 c.p.c.**

**ed istanza in calce di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

**\*\*\***

**Oggetto:** diritto del lavoratore a scegliere la sede di servizio più vicina al familiare portatore di handicap grave da assistere (art. 33 c. 5 l. n. 104/92) nell'ambito della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.

**\*\*\***

Per il dott. **Galani Daniele** (c.f. GLNDNL70P23L845A), nato il 23.09.1970 a Vico Equense (NA), residente a Polla (SA), Via del Belvedere n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Matteo Magnano (c.f. MGNMTT80P23E532P - indirizzo p.e.c. [matteomagnano@pec.it](mailto:matteomagnano@pec.it)) del Foro di Roma, con domicilio digitale eletto nel suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni, fax n. 0645443211,

contro

**Ministero dell'Istruzione** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.

**\*\*\***

**FATTO**

1. Il dott. Daniele Galani, odierno ricorrente, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito M.I.M.), vincitore del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/20217, è dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Curtatone (MN) ([doc. 1](#) e [2](#)).

1.1. L'odierno ricorrente è l'unico familiare che presta assistenza alla suocera Carmela Barile, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della l. n. 104/1992. Inizialmente, la competente commissione medica aveva riconosciuto Carmela Barile portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 104/92, con diagnosi di “*Poliartrosi con grave citofizzazione della colonna. Cardiopatia ipertensiva. BPCO su base asmatica. Alluce valgo*” “([doc. 3](#)). Avverso tale accertamento, la stessa proponeva ricorso ex art. 445-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro e, nell'ambito del relativo giudizio iscritto al r.g. n. 2011/2021, la disposta CTU riconosceva Carmela Barile invalida nella misura del 100%, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della l. n. 104/92, accertamento omologato dal Tribunale con decreto del 7.12.2022 ([doc. 4](#)).

1.2. Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 15828 del 20.6.2023 ([doc. 5](#)), il datore di lavoro ha riconosciuto al ricorrente il diritto a usufruire dei permessi di cui



all'art. 33 comma 3 della l. n. 104/92 per l'assistenza alla suocera e, infatti, lo stesso ne usufruisce regolarmente ([doc. 6](#)).

1.3. Sulla base degli stessi presupposti per i quali il datore di lavoro già riconosce al ricorrente il diritto a usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della l. n. 104/92, allo stesso spetta anche il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”, come previsto dall'art. 33, comma 5, della stessa legge, che rinvia al suddetto comma 3. Inoltre, per espresso disposto dell'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), la norma di cui all'art. 33 della l.n. 104/92 comporta “la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

2. Il ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 1/9/2023, verso la regione Campania e, in subordine, verso la Regione Basilicata e, in ulteriore subordine, verso la regione Calabria, onde ottenere la sede di servizio più vicina al domicilio proprio e della suocera assistita in Polla (SA) tra quelle disponibili, presentando in data 24/6/2023 all'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) di appartenenza la domanda di mobilità, ove dichiarava il proprio titolo di precedenza e lo documentava ([doc. 7](#)).

2.1. In base alla vigente normativa, non è più richiesto l'assenso dell'U.S.R. di appartenenza, che si limita a trasmettere la domanda agli U.S.R. delle regioni richieste. Tuttavia, né l'U.S.R. Campania, né l'U.S.R. Basilicata, né l'U.S.R. Calabria accoglievano la domanda di mobilità in entrata e, ad oggi, il ricorrente rimane ancora assegnato al ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia.

3. La distanza tra Curtatone (MN) e Polla (SA) è di circa 800 km ([doc. 8](#)), così pregiudicando l'assistenza giornaliera alla suocera del ricorrente.

3.1. Il ricorrente ha proposto un ricorso cautelare *ante causam* iscritto al r.g. n. 138/2024, ma ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare e, con il presente atto, promuove il relativo giudizio di merito per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto all'assegnazione alla sede di servizio più vicina a Polla (SA), nella regione Campania o, in subordine nella regione Basilicata o, in ulteriore subordine, nella regione Calabria, con conseguente condanna del datore di lavoro ad adottare i conseguenti necessari atti.

## **DIRITTO**

### **IN VIA PREGIUDIZIALE**

#### **I. SULLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO E SUI POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE NELLA PRESENTE CONTROVERSIA AL GIUDICE DEL LAVORO.**

4. L'art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001 pone la regola generale secondo cui “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di



lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. [...] Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”, pertanto, la presente controversia rientra indubbiamente nella giurisdizione del giudice del lavoro.

4.1. Quanto alla competenza territoriale, ai sensi dell’art. 413, comma 5 c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto”. Nella specie, come dedotto in fatto e documentato, l’attuale sede di servizio del ricorrente è a Curtatone (MN).

\*\*\*

## **NEL MERITO**

### **II. SUL DIRITTO DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 5, DELLA L. N. 104/1992 E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI NEL CASO IN ESAME.**

5. Nel presente giudizio si lamenta il mancato trasferimento del ricorrente nella sede di servizio più vicina al domicilio della suocera da assistere, a Polla (SA), nell’ambito delle operazioni di mobilità interregionale dell’a.s. 2023/2024.

5.1. Le questioni trattate nel presente ricorso hanno formato oggetto di nutrita giurisprudenza, che sarà appresso citata e di cui si produce una rassegna ([doc. 51](#)), in fonda alla quale sono inserite anche le recenti pronunce emesse in relazione alla mobilità interregionale proprio dell’a.s. 2023/2024 di cui qui si discute: Trib. Verona, ord. r.g. n. 1506/2023 del 16.10.2023; Trib. Milano, sent. n. 97/2024 del 11.1.2024; Trib. Venezia, sent. n. 89/2024 del 8.2.2024; Trib. Torino, sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5006.

5.2. Nel presente paragrafo sarà trattata la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104/92, consistenti nell’assistenza prestata dal lavoratore al familiare portatore di handicap in situazione di gravità, mentre nei paragrafi successivi si tratterà dei presupposti oggettivi, consistenti nella esistenza, al tempo al quale la domanda di mobilità si riferisce (1.9.2023), di almeno un posto vacante nell’organico dei dirigenti scolastici della regione richiesta (nella specie, Campania, Basilicata e Calabria) e disponibile per le operazioni di mobilità interregionale.

6. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, stabilisce che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

6.1. A sua volta, l’art. 33, comma 3 (relativo al diritto ai permessi), richiamato dal comma 5 ai fini della individuazione del lavoratore beneficiario del diritto, nel testo vigente, come sostituito dall’articolo 3 del d.lgs. n. 105/2022, stabilisce, per quanto di interesse che “Il lavoratore dipendente,



pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità”.

**6.2. Nel caso di specie, il datore di lavoro ha già riconosciuto (v. *supra* § 1.2; doc. 5) la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/92 (previsti per il diritto ai permessi per l'assistenza alla suocera, affine di 2° grado) e tanto è già sufficiente ai fini della sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 33, comma 5, il quale rinvia al comma 3,** così che potrebbe passarsi direttamente ad indagare i presupposti oggettivi (ossia la sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile per la mobilità).

6.3. Nel vigente regime normativo, al lavoratore che fruisce dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/92 per l'assistenza al familiare disabile, è esteso anche il diritto di cui all'art. 33, comma 5, qui azionato, senza che rilievi se vi siano o meno altri familiari che possano prestare assistenza e, addirittura, che la prestino in concreto.

6.4. Occorre tener conto delle modifiche legislative che - prima nel 2000, e poi nel 2010 - hanno riguardato la normativa in parola. Infatti, **Cass. 6150/2019** ha osservato che il legislatore, con “*la L. n. 53 del 2000 ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con la L. n. 183 del 2010, art. 24, intervenendo sulla L. n. 53 del 2000, art. 20, comma 1, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza*” [...], quindi “*non necessariamente l'assistenza farà carico sul singolo familiare, anche in ragione della soppressione del requisito di esclusività dell'assistenza ai fini delle agevolazioni di cui si discute*”. Analogamente, **Trib. Milano, sent. 19/1/2021, n. 2275** ha osservato come, “*per effetto delle sopravvenute modifiche legislative, il diritto all'assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza. In altre parole, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i beneficiari del trasferimento, è necessario comunque che il lavoratore presti assistenza ad un parente o affine in situazione di handicap grave, anche saltuariamente e non in via esclusiva*”. Ed ancora, **Trib. Locri, ord. 12/3/2020, n. 3025**: “*La L. n. 183/2010 (art. 4) ha eliminato dal citato art. 33 comma 5 la previsione della continuità ed esclusività dell'assistenza*



che limitavano la concessione delle agevolazioni in questione”. Nello stesso senso, anche **Trib. Roma, sent. 20/05/2020, n. 2524**, ove si ribadisce che, *“venuti meno i requisiti della continuità e dell'esclusività, sia oggi sufficiente, in ipotesi, anche un solo atto di assistenza svolto in favore del disabile per far scattare il meccanismo di cui al comma 5, pur sempre occorrendo che tale assistenza sia effettivamente prestata”* (Tribunale Bari, sez. lav., 29/05/2018; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 30/05/2012, n. 1060), ulteriormente precisando che *“è irrilevante, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, che vi siano o meno altre persone della famiglia che potrebbero prestare assistenza al familiare disabile”*.

6.5. In altre parole, tra i familiari che potenzialmente potrebbero prestare assistenza alla persona disabile, il legislatore lascia alla libera determinazione della famiglia di individuare chi debba usufruire dei benefici di cui alla l. n. 104/92 (trattandosi di *“insindacabile scelta”*, come osservato da **Trib. Verbania, ord. 17/9/2020, n. 949**), tenuto altresì conto che *“una tutela piena dei soggetti deboli [soprattutto dei disabili gravi, come nella specie] richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana”* (**Corte Cost., sent. n. 203/2013**), che possono instaurarsi in modo diverso tra i membri della famiglia. In altre parole, la legge, nell'agevolare l'assistenza in ambito familiare, non tutela solo l'aspetto dell'assistenza materiale, ma anche quello del disabile all'assistenza morale da parte del familiare di riferimento, che spesso allevia la sofferenza della disabilità più delle cure sanitarie! Nella specie, è la stessa suocera del ricorrente che ha dichiarato di voler essere assistita unicamente da lui (cfr. dichiarazione allegata alla domanda di mobilità, [doc. 7](#), pagg. 7-9).

6.6. Sebbene, come appena visto, non sia richiesta dalla norma né la continuità né l'esclusività dell'assistenza, essendo irrilevante che vi siano o meno anche altri familiari che prestino o possano prestare assistenza, peraltro, nel caso di specie, il ricorrente è l'unico familiare che usufruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/92 per l'assistenza alla suocera e che può prestarle assistenza, non essendovi altri familiari che possano farlo e, comunque, disponibili a farlo.

6.7. Ciò si documenta, anche mediante la produzione delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 presentate alla p.a. datrice di lavoro in allegato alla domanda di mobilità ([doc. 7](#)), rese dai familiari, sotto pena di responsabilità penale (per il valore riconosciuto a tali dichiarazioni, in questo tipo di contenzioso, vedasi *ex multis*, **Trib. Cassino**, ord. 20/10/2021, n. 9551; **Trib. Grosseto**, ord. 8/10/2019, n. 1625; **Trib. Locri**, ord. 12/3/2020, n. 3025), peraltro, essendo sufficiente anche la sola indisponibilità degli altri familiari a prestare assistenza, non potendo esservi obbligati, anche ove per ipotesi non fossero stati impossibilitati, mancando nel nostro ordinamento una norma che obblighi un soggetto a prestare personalmente assistenza ad un familiare, ancorché disabile (salvo l'obbligo alimentare di cui all'art. 433 c.c., che però è del tutto irrilevante ai fini della presente causa, avendo il suo diverso presupposto nell'indigenza dell'alimentato).

6.8. In particolare, il ricorrente e la suocera sono entrambi residenti e domiciliati a Polla (SA) in



via del Belvedere n. 1 ([doc. 9](#) e [10](#)) e, in ragione delle elevate limitazioni motorie che affliggono la suocera a causa della patologia accertata (“*Poliartrosi con grave citofizzazione della colonna*”), lo stesso è l’unico familiare convivente in grado di poterla sollevare, non essendo in grado di provvedervi la moglie Daniela Manzione, che in ogni caso, lavorando a tempo pieno in un caseificio in altro comune (Caggiano) ([doc. 7](#), pagg. 12-15), è impossibilitata a lasciare il posto di lavoro nel corso della giornata, a differenza del ricorrente che, in quanto dirigente, non ha vincoli di orario. Il ricorrente ha due figli minorenni, in età scolare, e un’unica figlia maggiorenne, Debora Galani, di 21 anni ([doc. 7](#), pagg. 4-6), che abita a Napoli dove frequenta l’università ([doc. 11](#)) ed è pertanto impossibilitata ed indisponibile ad assistere la nonna. Infine, la suocera del ricorrente è vedova ([doc. 10](#)) e l’unico altro suo figlio, Vincenzo Manzione, separato, non convive con la madre ([doc. 12](#)) ed è comunque impossibilitato ad assisterla in quanto affetto da patologia grave e continuativa ([doc. 7](#), pagg. 16-17).

7. Dunque, nella specie, sussistono pienamente, in capo al ricorrente, i presupposti per l’esercizio del diritto di cui all’art. 33, comma 5, i cui tratti fondamentali, per quanto in questa sede rilevi, brevemente appresso si rammentano, in conformità agli orientamenti pacifici della giurisprudenza di seguito citata e di cui si produce rassegna ([doc. 51](#)).

8. **In primo luogo**, la giurisprudenza in tema di art. 33, comma 5, della l. n. 104/92 si è ormai da tempo consolidata nel ritenere irrilevante che l’esigenza assistenziale sia preesistente al rapporto di lavoro o sia sorta nel corso di esso; *ex multis*, vedasi **Cass. civ., 1/3/2019, n. 6150**, secondo cui “*La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso*”, tale interpretazione “*non solo risulta del tutto coerente col tenore letterale del citato art. 33, comma 5, ma appare la sola compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap*”.

8.1. Di conseguenza, l’art. 33, comma 5, della l. n. 104/92 comporta la precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere, non solo all’inizio del rapporto di lavoro (mediante assegnazione della prima sede di servizio), ma **anche nel corso del rapporto** (mediante domanda di trasferimento); tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 18/2/2009, n. 3896; id., 18/12/2013, n. 28320; id., 3/8/2015, n. 16298; id., 15/1/2016, n. 585; **Cass. civ., 1/3/2019, n. 6150**, secondo cui “*questa Corte (Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009) [...] ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5 [...] è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento*” [...] “*dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta quindi applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento*”.





8.2. Peraltro, per il personale scolastico, inclusi i dirigenti scolastici<sup>1</sup>, ciò trova anche espressa previsione nell'**art. 601 d.lgs. n. 297/1994** (inserito nel Titolo IV “*Norme comuni al personale*” del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale stabilisce che “1. **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104** *concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.* 2. *Le predette norme **comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”.

9. **In secondo luogo**, assolutamente pacifica è la giurisprudenza nel riconoscere alla norma in questione natura **cogente** e **imperativa**, così da derogare a norme di rango subordinato (decreti ministeriali, bandi di concorso, CCNL, ecc.) e carattere **speciale**, e da derogare anche a norme di legge di carattere generale. Tra le tante, si vedano **Trib. Cassino, sez. lav., ord. 27/8/2020, n. 5187**, “*la citata norma legislativa, attuativa di principi costituzionali e sovranazionali di solidarietà sociale e di tutela dei diritti fondamentali della persona con disabilità, è cogente ed imperativa, prevalendo sia sulle norme di rango subordinato, sia sulle disposizioni contrattuali e ha carattere di specialità, derogando a previsioni anche di rango legislativo di carattere generale*”; **Trib. Castrovillari, sez. lav., decret. 8/7/2020**, “*il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa*”; **Trib. Cosenza, sez. lav., sent. 28/1/2020, n. 174**: “*L’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, sia per la ratio che per il tenore testuale è sicuramente una norma imperativa inderogabile [...] Detta norma si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile*”; **Trib. Benevento, sez. lav., 23/3/2017, n. 377**, “*la natura di norma imperativa dell’art. 33, comma 5 L. n. 104 del 1992 è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 L. n. 104 del 1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata... (cfr. art. 1 L. n. 104 del 1992). Detta norma, unitamente all’art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti*”. Si riportano in nota innumerevoli pronunce conformi<sup>2</sup> relative a casi analoghi a quello che ci occupa.

<sup>1</sup> Quanto all’applicabilità dell’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 anche ai dirigenti scolastici, si richiama la pacifica giurisprudenza prodotta in rassegna: **Trib. Palermo, sent. n. 1491/2020**, ove si precisa che tale articolo è “*non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico [...] La disposizione non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma. Cost.)*”; nello stesso senso, ex multis, **Trib. Trani, collegio, decret. 8/12/2020, n. 5161**; **Trib. Velletri, sent. n. 102/2020**; **Trib. Novara, ord. caut. n. 522/2020**; **Trib. Napoli Nord, ord. caut. n. 49741/2019**; **Trib. Latina, ord. caut. n. 2678/2019**; **Trib. Siena, ord. caut. n. 2304/2019 e sent. n. 273/2019**; **Trib. Foggia, ord. caut. n. 28633/2019**; **Trib. Roma, ord. caut. n. 96252/2019**; **Trib. Castrovillari, decreto 8/7/2020**.

<sup>2</sup> Giurisprudenza pacifica, ex multis: **Trib. Marsala, sez. lav., 7/1/2020, n. 1**, **Trib. Tempio Pausania, sez. lav., 19/7/2017, n. 380**; **Trib. Velletri, sez. lav., sent. 21/1/2020, n. 102**; **Trib. Siena, sez. lav., sent. 10/12/2019, n. 273**; **Trib. Napoli Nord, sez. lav., ord. cautel., 25/9/2019, n. 49741**; **Trib. Roma, sez. lav., ord. caut. 1/10/2019, n. 96252**; **Trib. Novara, sez. lav., ord. caut. 6/5/2020, n. 522**; **Trib. Palermo, sez. lav., 4/6/2020, n. 1465 e ord. 27/9/2019, n. 36001**; **Trib. Pesaro, in composizione collegiale, ord. 8/10/2020, n. 2347**; **Trib. Pavia, sez. lav., ord. 17/10/2020, n. 3026**; **Trib.**



10. **In terzo luogo**, altrettanto pacifico è nella giurisprudenza citata e prodotta che l'art. 33, comma 5, della l. 104/92 dà luogo ad un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare assistito, condizionato solo dall'inciso "*ove possibile*", da intendersi non già nel senso che residui alcuno spazio di discrezionalità per il datore di lavoro, bensì nel senso che tale diritto possa essere limitato solo da esigenze oggettive e concrete (quindi non soggettive ed astratte) della parte datoriale, che non siano suscettibili di essere soddisfatte in altro modo e che spetta al datore allegare e provare. Secondo orientamento granitico, "*Il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, è quello della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato* (cfr., fra le altre, Trib. Taranto ord. 13.8.2013 e ord. 15.9.2015; Trib. Palermo ord. 31.8.2017; Trib. Marsala n. 2/2018; Trib. Torino n. 339/2019)" (Trib. Parma, sez. lav., sent. 5/6/2020, n. 54; nello stesso senso: Trib. Siena, sez. lav., ord. caut. 4/9/2019, n. 2304, e sent. 10/12/2019, n. 273; Trib. Castrovillari, decr. 8/7/2020; Trib. Foggia, sez. lav., ord. caut. 22/7/2019, n. 28633; Trib. Palermo, sez. lav., sent. 4/6/2020, n. 1465).

10.1. Si veda in proposito quanto affermato, proprio in caso analogo a quello che ci occupa, da Trib. Velletri, sez. lav., sent. 21/1/2020, n. 102, pronuncia adesivamente richiamata dalla giurisprudenza successiva, *ex multis* da Trib. Cassino, sez. lav., ord. 27/8/2020, n. 5187, che a loro volta richiamano Cass., sez. lav., sentenza n. 6150/2019: "*Occorre partire da un breve excursus ricognitivo del fondamento normativo del diritto di precedenza per coloro che assistono familiari portatori di handicap. Imprescindibile il riferimento all'ultimo pronunciamento della S.C. in materia (si veda Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6150 del 2019) che dopo aver ricordato che le esigenze di tutela della persona affetta da disabilità trovano fondamento, a livello sovranazionale, nella stessa Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 dell'Italia (Corte Costituzionale, sent. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea, con decisione 2010/48/CE (cfr. Cassazione, sentt. 12911/2017; 25379/2016; 2210/2016) ha poi ribadito che "non v'è dubbio che il diritto non sia incondizionato - come reso evidente dall'inciso ove possibile contenuto nella norma - ma deve essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 41 Cost.". Tale bilanciamento, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 9201/2012) dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare del disabile, col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive, ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. [...] Del resto, le esaminate pronunce confermano quanto autorevolmente già le Sezioni Unite, con pronuncia del 27 marzo 2008, n. 7945, avevano statuito: "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e*

Bologna, sez. lav., ord. 8/10/2019, n. 6788; Trib. Genova, sez. lav., ord. 23/10/2019, n. 3661; Trib. Rovigo, sez. lav., ord. 29/10/2019, n. 2108; Trib. Termini Imerese, sez. lav., ord. 15/10/2019, n. 17136; Trib. Reggio Calabria, sez. lav., ord. 4/11/2019, n. 18661; Trib. Grosseto, sez. lav., ord. 8/10/2019, n. 1625; Trib. Palmi, sez. lav., ord. 20/1/2020, n. 169; Trib. Ancona, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 339; Trib. Belluno, sez. lav., ord. 4/2/2020, n. 1451; Trib. Alessandria, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 145; Trib. Ancona, sez. lav., 5/3/2020, n. 78; Trib. Locri, sez. lav., ord. 12/3/2020, n. 3025; Trib. Treviso, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 272.





proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare - lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo di solidarietà tra i suoi componenti". Ne consegue che l'esercizio del diritto di scelta non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, svolta in base a generiche o astratte/probabili esigenze di organizzazione aziendale, ma può arretrare soltanto di fronte alla prova della sussistenza di esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte. Infatti, il diritto al trasferimento deve ritenersi precluso soltanto in mancanza della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato, il cui onere di allegazione e di asseverazione è a carico di parte datoriale (cfr. Cass 3896/2009)". Ed ancora, nello stesso senso, Cass. civ., 18/01/2021, n. 704: "grava su quest'ultima parte, privata o pubblica che essa sia, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio di quel diritto"; Cass. civ., sez. lav., 22/2/2021, n. 4677: "sulla pubblica amministrazione datore di lavoro, grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso"; da ultimo, Cass. civ., 12/09/2023, n. 26343: "le misure previste dall'art. 33 comma 5 devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dalla Cost., art. 3 comma 2 - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n. 24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018 n. 7120)"; in senso conforme, ancora, Cass. n. 3896/2009, n. 9201/2012, n. 585 del 2016, n. 23857/2017, n. 7120 del 2018, n. 20243 del 2020).

10.2. Ovviamente, anche in controversie del tutto analoghe a quella che ci occupa (contenzioso sulla mobilità interregionale del dirigente scolastico titolare dei diritti di cui alla legge n. 104/92) è stato affermato che l'onere della prova circa la mancanza di un posto vacante e disponibile gravi sul datore di lavoro; Trib. Cassino, sez. lav., ord. n. 8631/2021 del 27/09/2021: "parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante di provare l'assenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della dirigenza scolastica della regione Campania per l'a.s. 2021/2022, quale circostanza ostativa all'esercizio del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 da parte della ricorrente". Anche su questo punto si riportano in nota innumerevoli pronunce conformi<sup>3</sup> relative a casi analoghi a quello che ci occupa.

<sup>3</sup> Nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Velletri, sez. lav., sent. 21/1/2020, n. 102, ord. 16/9/2021, r.g. n. 3069/2021 e ord. 25/10/2022, n. 17082, r.g. n. 4354/2022; Trib. Novara, ord. 6/5/2020, n. 522, r.g. n. 661/2019; Trib. Napoli Nord, ord. 49741/2019; Trib. Siena, ord. caut. 2304/2019 e sent. 273/2019; Trib. Palermo, ord. 27/9/2019, n. 36001, r.g. n. 9217/2019 e sent. 4/6/2020, n. 1465; Trib. Milano, sez. lav., ord. 1/12/2020, r.g. n. 7840/2020; Trib. Foggia, ord. 22/7/2019, n. 28633, r.g. n. 2679-1/2019; Trib. Grosseto, ord. 8710/2019, n. 1625/2019, r.g. n. 508-1/2019; Trib. Rovigo, ord. 29/10/2019, n. 2108, r.g. n. 790-1/2019; Trib. Palmi, ord. 20/1/2020, n. 169, r.g. n. 2763/2019; Trib.



10.3. E ciò, peraltro, anche in applicazione del noto principio della vicinanza della prova, come affermato in fattispecie analoga a quella che ci riguarda da **Trib. Milano**, sez. lav., ord. 1/12/2020, r.g. n. 7840/2020: “deve trovare applicazione il fondamentale principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto “più vicino” al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole. Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, è il Ministero della Istruzione il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione dell'istante alla sede a lei più vicina non sia possibile. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto la tutela che la Legge n.104/1992 ha introdotto”.

\*\*\*

### III. SULLA DISTINZIONE TRA SEDI NORMO-DIMENSIONATE, NORMO-DIMENSIONATE AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E SOTTODIMENSIONATE.

11. Per una migliore comprensione del seguito del ricorso, appare opportuna una precisazione preliminare.

11.1 L'art. 19, comma 5, del d.l. n. 98/2011, come modificato dalla l. n. 183/2011, stabilisce che “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.

11.2. Una temporanea deroga alle suddette soglie è stata disposta dall'art. 1, comma 978, della l. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), inizialmente solo “Per l'anno scolastico 2021/2022”, e poi a seguito della modifica di cui all'art. 1, comma 343, della l. n. 234/2021, anche per i due anni scolastici successivi, così che la norma come modificata stabilisce che “Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome”.

11.3. In buona sostanza, in relazione all'a.s. 2023/2024 a cui si riferisce la domanda di mobilità

---

Ancona, ord. 31/1/2020, n. 339, r.g. n. 1562-1/2019; **Trib. Locri**, ord. 12/3/2020, n. 3025, r.g. n. 3614-1/2019; **Trib. Cassino**, ord. 27/8/2020, n. 5187, r.g. n. 1488/2020, ord. 5/10/2021, n. 8923, r.g. n. 1586/2021, ord. 20/10/2021, n. 9551, r.g. n. 1585/2021, ord. 14/1/2022, n. 257, r.g. n. 1894/2021, ord. 31/1/2022, n. 892, r.g. n. 2058/2021; **Trib. Cuneo**, ord. 15/9/2020, r.g. n. 540/2020 e ord. 11/11/2020, r.g. n. 517/2020; **Trib. Terni**, ord. 22/10/2020, n. 3222, r.g. n. 448-1/2020; **Trib. Milano**, sent. 1/12/2020, r.g. n. 7840/2020; **Trib. Livorno**, ord. 4/9/2021, n. 2449, r.g. n. 703/2021; **Trib. Roma**, ord. 29/9/2021, n. 90992, r.g. n. 22389/2021; **Trib. Prato**, ord. 26/10/2021, r.g. n. 517/2021; **Trib. Tivoli**, ord. 7/12/2021, n. 19796, r.g. n. 2824/2021.



interregionale del ricorrente, le istituzioni scolastiche possono essere distinte in tre categorie:

- **normo-dimensionate (in sigla “DIME”)**, ossia le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni pari o superiore a 600 (o, se sedi disagiate, pari o superiore a 400), secondo i parametri ordinari di cui all’art. 19, comma 5, del d.l. n. 98/2011, come modificato dalla l. n. 183/2011;

- **temporaneamente normo-dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (in sigla “DIME L.B.”)**, ossia le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni pari o superiore a 500 ma inferiore a 600 (o, se sedi disagiate, pari o superiore a 300 ma inferiore a 400), secondo i parametri di cui all’art. 1, comma 978, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

- **sottodimensionate (in sigla “SOTTO”)**, ossia le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500 (o, se sedi disagiate, inferiore a 300), alle quali, ai sensi del citato art. 1, comma 978, del d.l. n. 178/2020, *“non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”* e, quindi, *“sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome”*.

11.4. Pertanto, le sedi sottodimensionate (“SOTTO”) devono essere conferite mediante incarichi di reggenza a dirigenti scolastici che siano titolari su altra sede viciniore, non potendo essere conferite in titolarità mediante incarichi dirigenziali e, dunque, tali sedi non sono disponibili per la mobilità interregionale, a differenza delle sedi normo-dimensionate (ossia le sedi “DIME” e, fino all’a.s. 2023/2024, anche le sedi “DIME L.B.”).

\*\*\*

#### **IV. SUL CONFERIMENTO IN REGGENZA DI SEDI SOTTODIMENSIONATE E, IN VIA ECCEZIONALE, DI SEDI NORMO-DIMENSIONATE.**

12. Altra precisazione preliminare, che appare utile per una migliore comprensione del seguito del ricorso, attiene agli incarichi di reggenza.

13. Ai sensi dell’art. 19 (rubricato *“Incarichi aggiuntivi”*), comma 1, lett. b) del CCNL dell’11.4.2006 relativo al personale dell’Area V della Dirigenza ([doc. 13](#)), tra gli incarichi - aggiuntivi all’incarico dirigenziale - che possono essere conferiti al dirigente scolastico e che questi *“è tenuto ad accettare”*, rientrano gli incarichi di *“reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale”*.

14. Come appena visto, per espresso disposto di legge, sono conferite in reggenza le sedi sottodimensionate, non potendo essere affidate con incarichi dirigenziali.

15. Tuttavia, possono essere conferite in reggenza anche sedi normo-dimensionate (le quali, di regola, dovrebbero essere affidate con incarico dirigenziale) e ciò in numero pari alle c.d. sedi di incarico nominale presenti nella regione.

15.1. Chiariamo meglio. Alcuni dirigenti scolastici possono trovarsi in particolari “posizioni di stato” (in posizione di comando, di distacco, di esonero, di aspettativa sindacale, di utilizzazione e conseguente collocamento fuori ruolo) e, come disposto dall’art. 13 del CCNL dell’11/4/2006 ([doc.](#)



13), appunto rubricato “Personale in particolari posizioni di stato”, tali dirigenti “ricevono un incarico nominale”, “Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico” (c.d. sedi nominali) e “Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità”. In riferimento a tali incarichi nominali, l’art. 11, comma 4, ultimo periodo, del medesimo CCNL stabilisce che “Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti dirigenziali vacanti”. In sostanza, durante la “posizione di stato”, il dirigente riceve un incarico nominale sulla sua sede, la quale diventa disponibile per altro incarico, in attesa del rientro in sede del dirigente. Qualora, nelle more, tale sede sia stata conferita in reggenza, al rientro sarà sufficiente revocare quella reggenza. Qualora invece, nelle more, tale sede sia stata conferita con incarico dirigenziale ad altro dirigente (così che la stessa sede risulterà nella titolarità nominale di un dirigente “in posizione di stato” e nella titolarità effettiva di altro dirigente), al termine della posizione di stato il dirigente nominale rientra nella sede e l’altro sarà assegnato ad altra sede nella regione (o viceversa, a seconda dei casi), al tal scopo revocando una reggenza. Dunque, ben si comprende la necessità che, nella regione, siano conferite in reggenza, oltre alle sedi sottodimensionate (come disposto da norma di legge), anche un numero di sedi normo-dimensionate pari ai dirigenti in posizione di stato (destinatari di incarico nominale), i quali potrebbero rientrare in qualsiasi momento, con diritto alla sede. Come visto, non è necessario che siano conferite in reggenza proprio le sedi stesse di incarico nominale, purché nella regione sia conferito in reggenza un corrispondente numero di sedi normo-dimensionate.

15.2. Come affermato in giurisprudenza, “non sono vacanti e disponibili i posti affidati in reggenza sulle Istituzioni scolastiche sottodimensionate – che, come previsto dall’art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, non possono essere assegnate a Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato – e sulle sedi dei Dirigenti in particolare posizione di stato” (Trib. Reggio Calabria, ord. 4/11/2019, n. 18661); quindi, le sedi in reggenza non corrispondono a posti vacanti e disponibili se e solo se “trattasi di sedi sottodimensionate, che, pertanto, non possono avere un dirigente scolastico titolare o di sedi che, seppure normo-dimensionate, hanno un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale” (Trib. Torino, sent. 16/3/2022, n. 448), anche se sarebbe più corretto dire, se e solo se trattasi di sedi sottodimensionate o di sedi che, seppure normo-dimensionate, siano state conferite in reggenza in numero pari ai dirigenti in posizione di stato con incarico nominale.

15.3. Ne deriva che, invece, **le sedi normo-dimensionate conferite in reggenza in numero eccedente rispetto al numero dei dirigenti in “posizione di stato” (e, quindi, rispetto al numero delle relative sedi di incarico nominale) costituiscono veri e propri posti vacanti e disponibili nell’organico della regione.**

15.4. In questo senso, in contenziosi esattamente analoghi a quello che ci occupa, la prova della



esistenza di posti vacanti, disponibili per la mobilità interregionale, è stata ricavata proprio dal conferimento di reggenze anche su sedi non sottodimensionate e non aventi dirigenti in posizione di stato, con incarico nominale. *Ex multis*: **Trib. Siena, sent. 10/12/2019, n. 273** ([doc. 51](#), pag. 122) che ha ritenuto provato che “*sussiste la disponibilità di istituzioni scolastiche, non sottodimensionate (cfr. la limitazione imposta dal d.l. n. 98/2011, art. 19 co. 5), date in reggenza e prive di titolare, che continuano ad essere date in reggenza non solo nei casi di dirigenti in particolari posizioni di stato*”; **Trib. Cassino, ord. 14/1/2022, n. 257** ([doc. 51](#), pag. 468), che ha rilevato come “*neanche l’assegnazione in reggenza degli istituti scolastici può poi far ritenere che gli stessi non siano vacanti e disponibili. Infatti, seppure da un lato le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possano essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, va precisato che tale istituto è utilizzato per la copertura da un lato delle sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare, dall’altro per le sedi normodimensionate presso le quali è tuttavia preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale [...]* Nel caso di specie dunque l’Amministrazione avrebbe dovuto provare, come in realtà non ha fatto, l’effettiva impossibilità di considerare i posti come dimensionati o la titolarità nominale di altri dirigenti scolastico sugli stessi”. **Trib. Velletri, ord. 25/10/2022, n. 17082** (a pag. 575 della rassegna prodotta), che ha ricavato la prova della esistenza di posti vacanti e disponibili proprio per differenza tra il numero delle sedi normo-dimensionate conferite in reggenza e il numero dei dirigenti in posizione di stato, ritenendo che “*risulta che, con decorrenza dal 1° settembre 2022 e fino al 31 agosto 2023, l’USR Campania ha conferito incarichi aggiuntivi di reggenza non solo per i 28 istituti sottodimensionati (cd SOTTO) ma anche per 64 sedi DIME e DIME L.B.*” a fronte “*dei 19 posti conservati ai dirigenti scolastici in posizione di stato*”.

\*\*\*

## **V. SULLA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ INTERREGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.**

16. Al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico al 1° settembre 2023, il M.I.M., anche per l’a.s. 2023/2024, come avviene ogni anno nel mese di giugno, ha pubblicato la **circolare n. 35901 del 16.6.2023** ([doc. 14](#)), avente ad oggetto “*Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023*”.

16.1. Nella medesima circolare si rammenta la disciplina applicabile a tali operazioni, mediante le quali gli Uffici scolastici regionali procedono, ogni anno, al conferimento di incarichi di dirigenza scolastica decorrenti dal 1° settembre e di durata da tre a cinque anni, presso le varie istituzioni scolastiche autonome, ai dirigenti in servizio, i quali possono essere confermati sulla sede in cui sono già titolari di incarico in scadenza (conferme) o assegnati ad una sede diversa (mutamenti), anche in altra regione (mobilità interregionale), in quest’ultimo caso, a domanda del dirigente presentata al proprio U.S.R. di appartenenza, il quale la trasmette all’U.S.R. della/e regione/i richiesta/e.

16.2. Tale ordine da seguire nei conferimenti degli incarichi di dirigenza scolastica è previsto dall’art. 11, comma 5, del CCNL dell’11.4.2006 ([doc. 13](#)), il quale stabilisce che:

“*L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:*



- a) conferma degli incarichi ricoperti;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
- c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
- e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
- f) nuovo incarico per mobilità professionale;
- g) **mobilità interregionale**".

17. Nella sopra citata circolare, il M.I.M. richiama l'attenzione degli UU.SS.RR. "sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2023", in modo da consentire, in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico, quanto necessario alla copertura delle sedi rimaste vacanti e disponibili all'esito delle suddette operazioni di conferma, mutamento di incarico e di mobilità interregionale.

17.1. Infatti, tali sedi rimaste vacanti e disponibili dovranno essere coperte mediante immissioni in ruolo (ossia la nomina di nuovi dirigenti scolastici dalle vigenti graduatorie concorsuali).

17.2. Le sedi che non fosse possibile coprire come sopra, saranno assegnate mediante incarichi annuali di reggenza a dirigenti titolari di incarico dirigenziale in altra sede vicinior.

18. Il mutamento dell'incarico (sia all'interno della regione, c.d. mobilità regionale, sia in altra regione, c.d. mobilità interregionale) è disciplinato dall'**art. 9** (rubricato appunto "Mutamento dell'incarico") **del CCNL del 15/7/2010** relativo al personale dell'Area V della Dirigenza ([doc. 15](#)), il quale così recita:

*"1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.*

*2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:*

*a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;*

*b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.*

*3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:*

- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;*
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;*



c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza [e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta] (parole tra parentesi quadre eliminate dall'art. 53 del CCNL del 8/7/2019 relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, [doc. 16](#)), è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente?

18.1. Per pacifica giurisprudenza, tra le “*norme speciali*” di cui all'art. 9, comma 3, lett. c) rientrano ovviamente quelle di cui alla l. n. 104/1992, che giustificano il mutamento di incarico (regionale o interregionale) in deroga agli ordinari criteri, ed anzi, proprio per il mutamento di incarico verso una sede in altra regione, la deroga è maggiormente giustificata in quanto l'esigenza di trasferimento è ancora più pregnante, dato che la sede di servizio “*può anche trovarsi a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza*” del disabile assistito o del lavoratore stesso disabile (**Trib. Pesaro**, in composizione collegiale, ord. 8/10/2020, n. 2347; nello stesso senso, *ex multis*, **Trib. Cassino**, ord. 27/9/2021, n. 8631, e già ord. 27/8/2020, n. 5187; **Trib. Latina**, sez. lav., ord. n. 2678/2019; **Trib. Padova**, in composizione collegiale, ord. 18/11/2020, r.g. n. 1992/2020; **Trib. Velletri**, ord. caut. 16/9/2021, r.g. 3069/2021).

18.2. Peraltro, è lo stesso M.I.M., nella circolare suindicata, che invita gli UU.SS.RR., nelle operazioni di cui all'oggetto (incluse quelle di mobilità interregionale), a tenere “*in debita considerazione la disciplina prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104*”.

18.3. In ogni caso, in forza dei sopravvenuti interventi normativi di cui si darà subito conto, aventi carattere derogatorio della riferita disciplina della contrattazione collettiva, partecipano alla mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 (quindi con decorrenza dal 1.9.2023) anche i dirigenti scolastici il cui incarico non era in scadenza al 31.8.2023, come anche ribadito dal M.I.M. nella circolare del 16.6.2023: “*Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2023*”.

19. A derogare la sopra richiamata disciplina contrattuale della mobilità interregionale è intervenuto il legislatore, dapprima con l'**art. 19-quater, comma 1, del d.l. 27/1/2022, n. 4**, che, nel testo introdotto dalla legge di conversione 28/3/2022, n. 25, così recitava: “*1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo*”.

19.1. Di poco successivo è l'**art. 47, comma 8, del d.l. 30/4/2022, n. 36**, che ha aggiunto al primo periodo dell'art. 1, comma 978, della Legge di Bilancio 2021 i seguenti periodi: “*Le istituzioni*





scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo [ossia le c.d. sedi “DIME L.B.”] sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”.

19.2. La disciplina che si ricavava da tali interventi normativi era nel senso di rendere disponibile, per la mobilità interregionale, il 60% dei posti vacanti annualmente in ciascuna regione (in deroga al 30% previsto dalla sopra riferita disposizione del CCNL), incluse le sedi “DIME L.B.” (che, salvo un incremento del loro numero di alunni, sono destinate a tornare sottodimensionate dall'a.s. 2024/2025), fermo restando che dall'utilizzazione di tali sedi non devono derivare esuberi (che potrebbero aversi nel caso in cui, a seguito dei trasferimenti di dirigenti scolastici in una regione, il numero dei dirigenti in servizio in quella regione – al netto però dei dirigenti che nel frattempo cessano dal servizio – fosse superiore rispetto al numero di sedi normo-dimensionate).

20. Un'ultima modifica della disciplina della mobilità interregionale è intervenuta con l'**art. 5 del d.l. n. 44 del 22/4/2023**, come modificato dalla legge di conversione **n. 74 del 21/6/2023**, il quale:

- al **comma 20-bis**, ha novellato il sopracitato art. 19-quater del d.l. n. 4/2022, modificandone il comma 1 e introducendo un comma 1-bis, i quali così recitano:

*“1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente **per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione**. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/ 2024, 2024/ 2025 e 2025/ 2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.*

*1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”.*

- al **comma 20-ter**, così recita:

*“20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26*



*novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico”.*

21. Riassumendo, pertanto, l'art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022, come modificato dall'art. 20-bis, del d.l. n. 44/2023, detta una normativa della mobilità interregionale derogatoria di quella contrattuale (*“nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede”*) e, in primo luogo, al primo periodo, stabilisce che ***“per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”***, in luogo del previgente limite del 60%, che a sua volta derogava al limite del 30% stabilito dalla contrattazione collettiva.

21.1. Al secondo periodo, conferma, come già previsto dal previgente testo della disposizione, che dalla sua attuazione *“non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026”*.

21.2. Al terzo periodo, stabilisce che *“non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati”*, salvo che in due casi: 1) *“nei casi di esubero di cui al secondo periodo”* (ossia quando si generebbe un esubero nel triennio 2023/2026, non riassorbito dai pensionamenti previsti nello stesso periodo); 2) nei casi di esubero *“per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima”* (ossia quando tutti i posti vacanti nella regione siano stati utilizzati per eseguire i suddetti provvedimenti giurisdizionali, così che un'eventuale mobilità interregionale causerebbe un esubero).

22. Infine, il successivo comma 1-bis dell'art. 19-quater, come introdotto dal comma 20-bis dell'art. 5 del d.l. n. 44/2023, e il comma 20-ter di tale ultimo articolo regolamentano un ordine di precedenza tra i vari dirigenti scolastici aspiranti a sedi di servizio in regioni che non abbiano posti sufficienti a soddisfare tutte le esigenze:

1) **per le regioni in cui vi siano posti disponibili**, il citato art. 5 comma 20-ter stabilisce che *“sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024”*, i soggetti descritti nel testo sopra riportato della norma (si tratta dei candidati a vecchissimi concorsi del 2004 e 2006, colpiti da provvedimenti di revoca della nomina o risoluzione del contratto, che, nelle more dei contenziosi pendenti, hanno partecipato a un corso intensivo a loro riservato da una norma diretta a sanare – anche nell'interesse dell'organizzazione della p.a. – tale risalente contenzioso, che la Consulta, con sentenza n.



106/2019, ha ritenuto costituzionalmente legittima per il suo carattere eccezionale); comunque, nelle regioni oggetto del presente giudizio, non vi era alcuno di tali soggetti da reintegrare in servizio;

2) **per le regioni prive di posti disponibili**, il citato art. 19-quater, comma 1-bis (come introdotto dal citato art. 5 comma 20-bis) stabilisce che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo in tali regioni, *“possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”*.

23. Per quanto qui rileva, dalla sopra riferita normativa si ricava che, per l'a.s. 2023/2024, nelle regioni in cui vi siano posti vacanti, **il 100% di essi è reso disponibile per le operazioni di mobilità interregionale**, potendo il relativo U.S.R. negare l'ingresso al dirigente proveniente da altra regione **solo** nei seguenti due casi: 1) quando ciò comporterebbe un esubero di personale nel triennio 2023/2026; 2) quando i posti vacanti siano stati utilizzati per eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongano l'immissione in ruolo nella regione.

23.1. Pertanto, al di fuori dei suddetti limiti, tutte le sedi vacanti in ciascuna regione sono *ex lege* rese disponibili per la mobilità interregionale, con precedenza, quindi, rispetto alle immissioni in ruolo (ossia alla nomina di nuovi dirigenti scolastici dalle graduatorie concorsuali vigenti), mentre, come sin da ora si anticipa e si vedrà meglio più avanti, **del tutto illegittimamente l'U.S.R. Campania ha utilizzato i posti vacanti e disponibili per immissioni in ruolo, anziché per la mobilità interregionale**.

23.2. La precedenza delle operazioni di mobilità rispetto ad eventuali nuove immissioni in ruolo, oltre ad essere diretta conseguenza della citata norma che **rende disponibili, per la mobilità, il 100% dei posti vacanti**, è coerente con l'ordine che deve essere seguito per la copertura dei posti vacanti (prima operazioni di conferma, mutamenti e mobilità interregionale e, solo dopo immissioni in ruolo e, infine, incarichi di reggenza; v. *supra* §§ 17-17.2).

24. Il diverso regime di precedenza riservato alle operazioni di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo trova indiretta conferma dal richiamato art. 5 del d.l. n. 44/2023, in particolare dal confronto tra il comma 20-bis e il comma 20-ter. Infatti, mentre ai sensi del comma 20-ter, la reintegrazione in servizio dei dirigenti scolastici dei concorsi del 2004 e 2006 avviene con precedenza rispetto sia alle operazioni di mobilità interregionale sia alle operazioni di immissioni in ruolo (il che si giustifica con un'esigenza eccezionale del legislatore, riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale, v. *supra* § 22 sub 1), invece, ai sensi del comma 20-bis, i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo in una regione priva di posti disponibili possono essere eseguiti su un'altra regione, ma *“con precedenza soltanto rispetto alle procedure di immissioni in ruolo” e non anche rispetto alle operazioni di mobilità interregionale, le quali, quindi, hanno la precedenza*, nel senso che l'esecuzione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali avverrà sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo la mobilità. In



questo senso è anche la sopra citata circolare del M.I.M. del 16.6.2023, ove si legge che *“in virtù delle modifiche apportate al D.L. 44/2023 [...] i soggetti destinatari dei provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altre regioni sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo la mobilità, intraregionale e interregionale, con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo”*. È appena il caso di precisare che tale circolare, sebbene fosse di pochi giorni precedente alla pubblicazione della legge di conversione del d.l. n. 44/2023 nella Gazzetta Ufficiale del 21.6.2023, si era già espressa sul testo come emendato dalla Camera e poi approvato dal Senato e divenuto legge. Infatti, il M.I.M., con la successiva nota n. 37254 del 22.6.2023 ([doc. 17](#)), facendo seguito alla circolare del 16.6.2023, ha comunicato *“che con legge n. 74 del 21 giugno 2023 è stato convertito il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”* e che *“Quanto indicato nella precedente nota e riferito agli emendamenti approvati alla Camera al DL 44/2023 si intende, pertanto, confermato”*. Dunque, anche dal riferito confronto tra i commi 20-bis e 20-ter dell’art. 5 del d.l. n. 44/2023, si trae indiretta conferma (se ancora ce ne fosse bisogno) che il legislatore riserva alla mobilità, anche nella materia *de qua*, una condizione di precedenza rispetto alle nuove assunzioni (immissioni in ruolo).

25. Ciò è in linea con quanto, in via generale, previsto dalla legge e ritenuto dalla costante giurisprudenza.

25.1. Quanto alla legge, molteplici sono le norme che possono citarsi a suffragio della precedenza accordata alla mobilità, dal legislatore, rispetto alle nuove assunzioni.

25.1.1. Innanzitutto, merita di essere ricordato quanto previsto, ancor prima della contrattazione collettiva, dal d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) e, in particolare, dall’art. 470 (contenuto nella Sezione III relativa alla Mobilità del personale direttivo e docente), secondo cui le immissioni in ruolo sono *“effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità”*, disposizione da cui è stata tratta, in giurisprudenza, la *“preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* (Cons. Stato, ord. 22/07/2019, n. 3722).

25.1.2. Ancor più in generale si veda l’art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato, stabilendo che *“entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente. **Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità**”* (ulteriore conferma della precedenza attribuita alla mobilità rispetto alle nuove assunzioni).

25.1.3. Può anche citarsi l’art. 1, comma 47, della l. n. 311/2004, il quale stabilisce che anche *“in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, **sono consentiti trasferimenti per mobilità**”*.



25.1.4. Si pensi, ancora, all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), il quale stabilisce, al comma 1, che *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2 [ossia dei dipendenti pubblici in regime contrattualizzato], appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”* e, al comma 2-bis, che **“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”**. Vero è che la norma si riferisce alla mobilità tra p.a. diverse, ma relativamente a personale di un'amministrazione che già presti servizio (in posizione di comando o fuori ruolo) presso l'altra amministrazione, così che è chiaro che essa trovi applicazione - e *a fortiori* - anche alla mobilità di un dirigente scolastico da un ruolo regionale ad un altro, in quanto *“I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”* (art. 25, comma 1, stesso d.lgs.).

25.1.5. E ciò in coerenza con quanto, in via generale, previsto dall'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che, *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale [...] Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*. In altre parole, discende anche dai principi di efficienza ed economicità dettati dal T.U. Pubblico Impiego che prima di far luogo a spesa pubblica mediante reclutamento di nuovo personale, occorre dare precedenza alla copertura dei posti vacanti mediante mobilità del personale già alle dipendenze della p.a.

25.2. Quanto alla giurisprudenza, si richiama **Cass. civ., sez. lav., 18/5/2017, n. 12559**, ove si afferma che dare priorità alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (anche se mediante scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente), *“configura un obbligo per l'amministrazione procedente”* (in senso adesivo, *ex multis*, **Corte app. Roma, 4/11/2022, n.4112; Cons. Stato, 6/12/2019, n. 8345; Cons. Stato, 2/4/2019, n. 2159**, che ribadisce *“l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla mobilità, anche in funzione del contenimento delle spesa pubblica, prima dell'avvio delle procedure concorsuali”* ed in senso conforme è la costante giurisprudenza<sup>4</sup> e, da ultimo, **Cons. Stato, 2/02/2021, n. 961** ha concluso che la giurisprudenza è ormai *“cristallizzata nel senso della ritenuta priorità del meccanismo della mobilità, con ciò*

<sup>4</sup> *Ex multis*: Cons. Stato, 23/8/2016, n. 3677; T.A.R. Lecce, 27/12/2022, n. 2050; T.A.R. Catania, 6/9/2022, n. 2368; T.A.R. Palermo, 23/8/2021, n. 2420; T.A.R. Napoli, 7/4/2021, n. 2301; T.A.R. Cagliari, 11/6/2019, n. 515; T.A.R. Salerno, 27/9/2018, n. 1338; cfr. anche T.A.R. Catanzaro, 14/6/2018, n. 1225; T.A.R. Bologna, 4/12/2017 n. 794; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 10.10.2017 n. 1465; Cass. Civ., Sez. lav., 18.05.2017 n. 12559; Consiglio di Stato, sez. III, 13/12/2016, n. 5231.



*allineandone le risultanze a quelle cui è addivenuta da tempo la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., sezione lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017; SS.UU., 13 marzo 2015, n. 5077)”, “come sottolineato anche dalla giurisprudenza contabile [...] cfr. ex multis Corte dei conti, sez. di controllo per il Veneto, n. 189/2018/PAR, ove si afferma che «solo ove queste [id est, le procedure di mobilità] non vadano a buon fine, l'amministrazione può procedere al reclutamento di nuove unità di personale facendo, di conseguenza, venir meno la richiamata neutralità finanziaria atteso che, a livello di comparto, la nuova assunzione determinerà un effettivo incremento della spesa corrente di personale»”.*

26. Rimane, dunque, chiarito che, per effetto della vigente normativa sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2023, come modificato dall'art. 5, comma 20-bis, del d.l. n. 44/2023, **“per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”** (primo periodo), sempre che la mobilità in ingresso in una regione non determini situazioni di esubero di personale nel triennio 2023/2026 e che non sia stato necessario utilizzare tutti i posti vacanti per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono immissioni in ruolo nella regione (terzo periodo).

26.1. L'onere probatorio di un esubero di personale nel triennio 2023/2026 grava sul convenuto sia per il principio della vicinanza della prova, sia perché è il datore di lavoro interessato a dimostrare l'esubero quale condizione impeditiva della mobilità interregionale e, quindi, quale circostanza oggettiva che renda impossibile l'esercizio del diritto del ricorrente (sull'onere della prova, v. *supra* §§ 10 e segg.).

26.2. Al fine di valutare l'effettività di un tale esubero di personale, però, dovrà chiaramente tenersi conto anche delle cessazioni dei dirigenti scolastici prevedibili nel triennio 2023/2026.

26.3. In proposito vengono innanzitutto in rilievo le collocazioni a riposo d'ufficio al 1° settembre per raggiunti limiti di età (sul punto si veda la ricognizione della normativa sul collocamento a riposo dei dirigenti scolastici, operata nella circolare M.I.M. n. 54257 del 18.9.2023 e relativa tabella allegata, [doc. 18](#)), in particolare: **a)** al raggiungimento di un'età di 67 anni al 31 agosto per i dirigenti scolastici che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011), così che cesseranno dal servizio nel triennio aa.ss. 2023/2026 i dirigenti scolastici nati prima del 1.9.1958, ossia coloro che entro il 31.8.2025 avranno un'età di 67 anni (al concorrere del requisito dell'anzianità contributiva di 20 anni); **b)** al raggiungimento di un'età di 65 anni al 31 agosto per i dirigenti scolastici che abbiano un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini (pensione di vecchiaia anticipata ex art. 15 del d.l. n. 4/2019), così che cesseranno dal servizio nel triennio aa.ss. 2023/2026 anche i dirigenti scolastici nati prima del 1.9.1960, ossia coloro che entro il 31.8.2025 avranno un'età di 65 anni (al concorrere del richiesto requisito dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini). L'art. 1, comma 1, d.l. n. 90/2014 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.



26.4. Peraltro, ai collocamenti a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età nel triennio 2023/2026, si aggiungeranno i collocamenti a riposo a domanda secondo le molteplici opzioni previste dalla legge ("opzione donna" ex art. 16 del d.l. n. 4/2019, "quota 100" e "quota 102" ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 4/2019, ecc.), i decessi, le dimissioni volontarie, i rientri nella carriera docente, i transiti ad altre amministrazioni, le mobilità interregionali in uscita verso altre regioni, ecc.

27. Alla luce del sopra delineato quadro normativo, dovrà passarsi ora a verificare la sussistenza di posti vacanti, disponibili per la mobilità interregionale dell'a.s. 2023/2024, che avrebbe consentito la mobilità interregionale al ricorrente, invece (illegittimamente) negatagli, nonostante titolare del diritto di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. Come detto, trattasi di diritto di precedenza condizionato dall'inciso "*ove possibile*" contenuto nella disposizione, pur sempre interpretato dalla pacifica giurisprudenza nel senso che tale diritto è limitato solo da esigenze oggettive e concrete (quindi non soggettive ed astratte) della parte datoriale, che ne rendano impossibile l'esercizio e che non siano suscettibili di essere soddisfatte in altro modo e che, nel pubblico impiego, si sostanziano nella comprovata mancanza di posti vacanti e disponibili il cui onere di allegazione e prova grava sul datore (v. *supra* §§ 10 e segg. e l'ampia giurisprudenza ivi richiamata).

27.1. Sebbene gravi sul Ministero convenuto che non ha concesso la mobilità interregionale allegare e provare l'insussistenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente, rendendosi parte diligente sia pure senza inversione dell'onere della prova, nei paragrafi successivi fornirà dimostrazione della sussistenza di posti vacanti in Campania, in Basilicata e in Calabria, disponibili per la mobilità interregionale dell'a.s. 2023/2024.

\*\*\*

## **VI. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CAMPANIA.**

28. Come esposto in fatto, il ricorrente ha domandato la mobilità interregionale, in via principale, verso la regione Campania.

28.1. Facendo seguito alla sopra citata circolare del M.I.M. n. 35901 del 16.6.2023, l'U.S.R. Campania ha adottato la propria **circolare n. 28588 del 20.6.2023** ([doc. 19](#)), avente ad oggetto "*Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2023/2024*", con la quale ha comunicato che "*Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario procedere alle operazioni in oggetto*", e ha pubblicato l'allegato elenco delle "Sedi disponibili a.s. 2023/2024" ([doc. 19-bis](#)).

28.2. In particolare, in tale circolare, nel paragrafo "G. Mobilità interregionale", si legge che "**L'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l'anno scolastico in corso e a decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 è da considerarsi, per quanto meglio innanzi si dirà, del tutto saturo e conseguentemente l'USR per la Campania non potrà procedere alle operazioni di mobilità**





interregionale in entrata”.

28.3. Di conseguenza, l’U.S.R. Campania, con il **decreto n. 33368 del 13.7.2023 (doc. 20)**, ha proceduto soltanto alle operazioni di conferma e mutamento di incarico mediante mobilità regionale (conferendo gli incarichi dirigenziali indicati nell’elenco allegato al decreto) e non ha proceduto alla mobilità interregionale in entrata e ciò, come indicato nelle premesse del decreto, “*CONSIDERATO che, come specificato nella Circolare AOODRCA.0028588.20-06-2023, essendo **l’organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l’anno scolastico in corso e a decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 da considerarsi del tutto saturo, l’USR per la Campania non può procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata***”. Detto decreto è stato poi integrato con il successivo decreto n. 36398 del 31.7.2023 (**doc. 20-bis**), che ha semplicemente rettificato alcuni mutamenti di incarico infraregionali, senza alcuna rilevanza nel presente giudizio.

28.4. Pertanto, l’U.S.R. Campania, una volta concluse le operazioni per conferma e mutamento di incarico (le quali, ai sensi del citato art. 11, comma 5, del CCNL dell’11.4.2006, precedono la mobilità interregionale), ha ritenuto che l’organico regionale dei dirigenti scolastici fosse del tutto saturo e, quindi, non vi fossero posti vacanti e disponibili, così da non poter procedere alla mobilità interregionale in entrata.

28.5. Molteplici sono gli argomenti che depongono in senso contrario.

**A) Sulla sussistenza di almeno 8 posti vacanti e disponibili, affermata dallo stesso U.S.R. Campania, sebbene li abbia illegittimamente utilizzati per immissioni in ruolo, anziché per la mobilità interregionale.**

29. L’insussistenza di posti vacanti e disponibili al 1.9.2023 in Campania è stata espressamente smentita dallo stesso U.S.R. Campania con il **decreto n. 37993 del 10.8.2023 (doc. 21)**, nelle cui premesse si legge che “**al termine delle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2023, per conferma e mutamento di incarico, di cui al DDG n. AOODRCA.33368 del 13-07-2023, modificato con il DDG n. AOODRCA.36398 del 31-07-2023, risultano n. 8 posti vacanti e disponibili**”, e ha disposto **l’assunzione di n. 8 dirigenti scolastici, mediante scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13/7/2011** (e ciò in violazione dell’art. 19-quater del d.l. n. 4/2022, come novellato dal d.l. n. 74/2023, che rendeva disponibili per la mobilità il 100% dei posti vacanti, v. *supra* §§ 20 e segg, ed in spregio alla precedenza accordata alla mobilità rispetto alle nuove assunzioni; sul punto, ampiamente, v. *supra* §§ 25 e segg.).

29.1. Contestualmente, l’U.S.R. Campania, con **decreto n. 37994 del 10.8.2023 (doc. 22)**, ha conferito ai suddetti 8 dirigenti scolastici incarichi dirigenziali presso altrettante sedi vacanti e disponibili in Campania.

29.2. La procedura seguita merita i seguenti chiarimenti. Nelle premesse di tali decreti del 10.8.2023 si richiama “la *nota prot. AOODGPER.47268 del 4 agosto 2023* (doc. 23), con la quale il Ministero



dell'Istruzione e del Merito, al fine di consentire di dare seguito alle procedure assunzionali dei vincitori del concorso di cui al DDG 13 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 20-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, ha comunicato “che il Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì 3 agosto u.s. ha deliberato l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 280 unità di dirigenti scolastici”.

29.3. L'autorizzazione all'assunzione di 280 dirigenti scolastici deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3.8.2023, menzionata nella sopra citata nota, è quella data con **D.P.R. 7 agosto 2023 (doc. 24)**, nelle cui premesse si legge appunto “Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023”, con il quale “**Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a [...] n. 280 unità di dirigenti scolastici**”.

29.4. Di contro va osservato che i posti vacanti e disponibili in Campania, falsamente negati durante le operazioni di mobilità e poi utilizzati per nuove assunzioni mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2011, dovevano essere invece utilizzati nella fase giuridicamente e logicamente antecedente della mobilità.

29.5. Nelle stesse premesse di tale D.P.R. altresì si legge: “Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, **fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997**”.

29.5.1. Infatti, il richiamato art. 17, comma 1-bis, del d.l. n. 104/2013, dispone che “Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. **È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni**”.

29.5.2. A sua volta, il richiamato **art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997** stabilisce che “entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. **Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità** e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie**”.



29.5.3. Pertanto, il legislatore, nel demandare al Consiglio dei Ministri di determinare annualmente il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni statali, espressamente stabilisce che le assunzioni così autorizzate “restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità” e che tale disposizione si applichi “anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie”. Con tale disposizione il legislatore ribadisce la precedenza accordata alle procedure di mobilità rispetto alle nuove assunzioni autorizzate e ciò quandanche si tratti di assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

29.6. Di conseguenza, il M.I.M., pur autorizzato ad assumere dalla graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13/7/2011 (trasformata *ex lege* in graduatoria ad esaurimento) nel limite massimo annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri, era comunque obbligato a dare precedenza alle procedure di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, le quali “*restano subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità*”, **per espresso disposto del citato art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997** (richiamato esplicitamente dal D.P.R. autorizzatorio, che, in ogni caso, non avrebbe potuto derogare a una norma di legge), **rimasto platealmente violato**.

29.7. In definitiva, l'U.S.R. Campania, pur avendo espressamente ammesso che, al termine delle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1.9.2023, per conferma e mutamento di incarico, fossero residuati 8 posti vacanti e disponibili, **li ha utilizzati per nuove assunzioni mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale, anziché utilizzarli per la mobilità interregionale, in palese violazione, non solo del sopra richiamato art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997** (che attribuisce precedenza alle procedure di mobilità, rispetto alle nuove assunzioni), **ma anche dell'art. 19-quater, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 4/2022, come modificato dall'art. 5, comma 20-bis, del d.l. n. 44/2023** (che espressamente stabilisce che “*per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione*”; per un'ampia analisi di tale normativa, v. *supra* §§ 20 e segg.).

29.8. E nella specie non ricorreva nessuno degli unici due casi - previsti dal terzo periodo del citato art. 19-quater - in cui i posti vacanti potessero non essere utilizzati per la mobilità interregionale. Infatti, i suddetti 8 posti vacanti e disponibili né sono stati utilizzati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che disponessero l'immissione in ruolo nella regione (bensì per immissioni in ruolo mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale), né dalla loro utilizzazione per la mobilità interregionale in entrata sarebbe potuto derivare alcun esubero di personale in Campania nel triennio 2023/2026 (altrimenti, come lapalissiano, l'U.S.R. non li avrebbe potuti utilizzare nemmeno per nuove assunzioni mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, come invece ha fatto!).

30. Provata l'esistenza di (almeno) 8 posti vacanti e disponibili nella regione Campania, è di tutta evidenza che sia stato violato il diritto alla mobilità del ricorrente, nascente dall'art. 33, comma 5, della



l.n. 104/92 (assistenza a familiare portatore di handicap in situazione di gravità). Si richiama l'amplessima e consolidata giurisprudenza citata (v. *supra* §§ 7 e segg.), in particolare, in ordine all'interpretazione dell'inciso "*ove possibile*" nel senso che tale diritto è limitato solo da esigenze oggettive e concrete (quindi non soggettive ed astratte) della parte datoriale, che ne rendano impossibile l'esercizio e che non siano suscettibili di essere soddisfatte in altro modo, il cui onere di allegazione e prova grava sul datore e, nel pubblico impiego, di fatto, tale limite opera solo nel caso di comprovata mancanza di posti vacanti e disponibili.

30.1. Una volta che - come nella specie - il ricorrente, rendendosi parte diligente sia pure senza inversione dell'onere della prova, ha dimostrato che vi erano nella regione Campania posti vacanti e resi *ex lege* disponibili per la mobilità interregionale, e che il datore di lavoro non li ha utilizzati per la mobilità interregionale, il Ministero convenuto, salvo che allegghi e provi il contrario, è destinato a soccombere, senza che occorra la *probatio diabolica* che il ricorrente potesse vantare il suo diritto in condizione di precedenza rispetto ad altri potenziali pretendenti ai quali, parimenti, lo stesso diritto non sia stato concesso e che, eventualmente, potranno tutelare il loro diritto innanzi al giudice competente, come ha fatto il ricorrente. Diversamente opinando si perverrebbe all'assurdo di ritenere sussistente un litisconsorzio necessario con essi, invece pacificamente escluso in giurisprudenza<sup>5</sup>.

**B) Sulla sussistenza di posti ulteriori rispetto agli 8 posti vacanti ammessi dall'U.S.R. Campania, stante l'erroneità del calcolo effettuato e il mancato computo delle sedi DIME L.B.**

31. Sebbene quanto sin qui dedotto e provato sia già sufficiente all'accoglimento della domanda, considerata la prova dell'esistenza di (almeno) 8 posti vacanti e resi disponibili *ex lege* per la mobilità interregionale dell'a.s. 2023/2024 ed, invece, illegittimamente utilizzati per nuove assunzioni, il ricorrente, comunque, in via subordinata, altresì contesta la correttezza del calcolo effettuato dall'U.S.R. Campania e dimostra che i posti vacanti e disponibili al 1.9.2023 fossero addirittura più di 8.

32. Per meglio comprendere (e contestare) il calcolo effettuato dall'U.S.R. Campania, occorre premettere i seguenti dati forniti dallo stesso U.S.R. con nota del 6/9/2023 ([doc. 25](#)) in riscontro ad istanza dello scrivente difensore:

---

<sup>5</sup> Sempre con riguardo a procedure di mobilità, si vedano *ex multis*: Trib. Palermo, sez. lav, 26/07/2021, n. 3185, secondo "Non si configura alcuna posizione soggettiva altrui che debba essere tutelata mediante l'integrazione del contraddittorio: sul soggetto passivo del diritto eventualmente dichiarato incombe l'obbligo di rispettarlo e darvi attuazione. Anzitutto, va rilevato che nel procedimento civile di lavoro non è prevista la figura del controinteressato, per la troncante ragione che il giudice ordinario accerta diritti soggettivi e non può annullare atti amministrativi, potendo solo eventualmente disapplicare quelli che si pongano in contrasto con il diritto accertato in capo al privato. [...] La circostanza che la pronuncia del diritto della ricorrente e la conseguente condanna del Ministero potrebbe, in via di mero fatto, incidere sulla posizione di altri soggetti partecipanti alla mobilità risulta irrilevante"; in senso conforme, Trib. Termini Imerese, 10/6/2020, n. 256; Trib. Cosenza, sez. lav., 1/7/2021, n. 1472; Trib. Brescia, 03/05/2021, n. 183; Trib. Catania, sez. lav., ord. cautel., 26/05/2020, r.g. 3198/2020).



– **967** istituzioni scolastiche esistenti in Campania, di cui:

- a) 865 sedi normo-dimensionate ai sensi degli ordinari parametri di cui alla l. n. 183/2011 (c.d. sedi DIME);
- b) 76 sedi eccezionalmente normo-dimensionate ai sensi dei parametri di cui all'art. 1 co. 978 della l. n. 178/2020 “Legge di Bilancio 2021” (c.d. sedi DIME L.B.);
- c) 26 sedi sottodimensionate (c.d. sedi SOTTO);

– **857** dirigenti scolastici nell'organico regionale al 1/9/2023, così calcolati:

- a) 908 dirigenti scolastici che erano già in servizio in Campania;
  - b) 2 dirigenti scolastici trasferiti in Campania al 1/9/2023 per esecuzione di provvedimenti giudiziari relativi emessi in contenziosi analoghi al presente, relativi alla precedenza ex legge 104/92 nelle operazioni di mobilità di anni scolastici precedenti (si tratta del d.s. Svanera Silvia trasferita in Campania in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 8697/2022 del Trib. Firenze, [doc. 26](#), e del d.s. Di Rosa Annunziata, trasferita in Campania in esecuzione della sentenza n. 6408/2021 del Trib. Roma, [doc. 27](#), sempre in esito a giudizio analogo al presente);
  - c) meno i 50 dirigenti scolastici cessati al 1/9/2023 (per collocamento a riposo);
  - d) meno 1 dirigente scolastico restituito alla regione di provenienza al 1/9/2023 per esecuzione di provvedimento giudiziario (si tratta del d.s. Imperatrice Alessandro, restituito alla regione Toscana, in esecuzione dell'ordinanza del Trib. Firenze sopra citata, [doc. 26](#));
- e, quindi,  $908 + 2 - 50 - 1 = 857$ ;

– **1** posto accantonato per non meglio precisato “contenzioso pendente”;

– **1** dirigente scolastico transitato in altra amministrazione (si tratta del d.s. Cocurullo Michela, transitata alle dipendenze del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

32.1. Il calcolo effettuato dall'U.S.R. Campania, nella circolare del 20.6.2023 ([doc. 19](#)), con il quale è pervenuto a ritenere l'esistenza di 7 (poi divenuti 8) posti vacanti e disponibili, in seguito utilizzati per nuove assunzioni, è stato il seguente: ha preso in considerazione solo le 865 sedi DIME e da esse ha sottratto 857 dirigenti scolastici già in servizio nell'organico regionale al 1/9/2023 e 1 posto accantonato per non meglio precisato “contenzioso pendente” e, quindi,  $865 - 857 - 1 = 7$  **posti vacanti e disponibili, poi divenuti 8** a seguito del transito del d.s. Cocurullo Michela alle dipendenze del Ministero Infrastrutture e Trasporti (sopravvenuto rispetto alla circolare del 20.6.2023).

32.2. A conferma di ciò, nella circolare dell'U.S.R. Campania del 20.6.2023 si legge che “*a partire dal 01 settembre 2023 saranno funzionanti nella Regione n. 865 istituzioni scolastiche normodimensionate e saranno in servizio n. 857 dirigenti scolastici, già al netto dei pensionamenti disposti con decreto prot. AOODRCA25380 del 01 giugno 2023. A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente. La differenza (n. 7) tra il numero delle scuole normo dimensionate ai sensi della Legge 183/2011 (n. 865) e il numero dei dirigenti scolastici in*



*organico (n. 857 + 1 posto accantonato) dovrà essere utilizzata per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (all'atto della pubblicazione della presente circolare n.9), nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 (all'atto della pubblicazione della presente circolare n. 8)".*

33. Varie le contestazioni che il ricorrente intende sollevare.

33.1. In primo luogo, si contesta l'esistenza sia dei riferiti n. 9 provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale, sia dei riferiti n. 8 provvedimenti giudiziari concernenti le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13/7/2011. Se fossero stati esistenti, *da un lato*, essi sarebbero stati eseguiti così come avvenuto per i provvedimenti giudiziari relativi ai dd.ss. Svanera e Di Rosa (di cui *supra* § 32), e *dall'altro lato*, l'U.S.R. Campania non avrebbe di certo potuto utilizzare gli 8 posti vacanti e disponibili per nuove assunzioni mediante scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13/7/2011, ma avrebbe semmai eseguito le immissioni in ruolo relative alla medesima graduatoria come disposte da questi asseriti provvedimenti giudiziari.

33.2. In secondo luogo, si contesta l'accantonamento del posto per non meglio precisato "contenzioso pendente" e la possibilità di portarlo in detrazione dai posti vacanti e disponibili. In proposito nella circolare del 20.6.2023 si legge soltanto "*numero dei posti attualmente accantonati per contenziosi pendenti (n.1)*", senza che si comprenda per quale asserito contenzioso sia stato accantonato e perché solo per quel contenzioso vi sia stato un accantonamento (anche quello *de quo* è un contenzioso pendente) e quale norma lo consenta.

33.3. In terzo luogo, si contesta l'aver preso in considerazione, ai fini del calcolo dei posti vacanti, solo le 865 sedi DIME e non anche le 76 sedi DIME L.B. In proposito nella circolare del 20.6.2023 l'U.S.R. Campania sostiene che, per le sedi DIME L.B., "*l'art. 1 comma 978 della lg. 178/2020, come modificato, non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato o ad utilizzare tali sedi per la mobilità interregionale*". Si tratta di **assunto palesemente erroneo**, in quanto l'U.S.R. dimentica l'art. 47, comma 8, del d.l. n. 36/2022, con cui il legislatore ha espressamente chiarito che, anche le sedi DIME L.B., "*sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici*" (su cui si veda *supra* § 19.1 ed anche quanto affermato in proposito dallo stesso M.I.M. nella citata circolare del 16.6.2023, **doc. 14**, alla fine di pag. 3, secondo cui "**le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale**"). Proprio in relazione alla mobilità dell'a.s. 2023/2024 si veda, tra le pronunce più recenti: **Trib. Torino, ord. 1/3/2024, n. 5006** (**doc. 51**, pag. 616), ove si osserva che "*illegittima appare l'esclusione dalle operazioni di mobilità delle sedi c.d. dimensionate ex art. 1 comma 978 della legge 178/2020 (c.d. "DIME L.B."), in quanto, come già osservato, la legge finanziaria 2021 ha espressamente stabilito che tali sedi "sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali" e il ministero convenuto non ha*





*dimostrato in quale misura la loro utilizzazione per la mobilità determinerebbe in Campania un esubero di personale”.*

34. In definitiva, computando anche le sedi DIME L.B. e non sottraendo il non meglio precisato “posto accantonato”, il suddetto calcolo va così corretto: 865 (sedi DIME) + 76 (sedi DIME L.B.) - 857 (dirigenti in servizio nell’organico regionale al 1.9.2023) = 84 sedi vacanti e disponibili, alle quali si aggiunge l’ulteriore posto reso vacante dal sopravvenuto transito del d.s. Cocurullo Michela al Ministero Infrastrutture e Trasporti, per un totale di **almeno 85 sedi vacanti e disponibili in Campania al 1.9.2023.**

34.1. A fronte dell’espresso disposto dell’art. 1 comma 978 della l. n. 178/2020, come modificato dall’art. 47, comma 8, del d.l. n. 36/2022, il quale stabilisce che le sedi DIME L.B. “*sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali*” e dell’art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022, che nel testo vigente stabilisce che “*per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti*”, è onere del datore di lavoro, ove ritenga che in tutto o in parte le 76 sedi DIME L.B. non fossero disponibili per la mobilità interregionale, dimostrare in quale misura la loro utilizzazione per la mobilità in entrata avrebbe determinato in Campania un esubero di personale non riassorbito dalle cessazioni dal servizio attese nel triennio 2023/2026, traducendosi in sostanza in una ragione impeditiva - il cui onere probatorio grava sul datore (v. *supra* §§ 10 e ss.) - all’utilizzo di tali sedi vacanti e disponibili per l’esercizio del diritto azionato.

34.2. Sia pure senza inversione dell’onere della prova, facendo seguito a quanto già dedotto (v. *supra* § 26.3), ci si limita qui a osservare che i dirigenti scolastici, attualmente in servizio in Campania, che raggiungeranno l’età di 67 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1958) sono 46 e quelli che raggiungeranno l’età di 65 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1960) sono 161, come da elenco che si produce<sup>6</sup> ([doc. 28](#)), i quali, pertanto, al concorrere dei requisiti di anzianità contributiva (dato nella esclusiva disponibilità del convenuto), saranno collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età nel triennio aa.ss. 2023/2026.

34.3. Il ricorrente, ovviamente, non è nella disponibilità dei dati occorrenti per un calcolo preciso dei dirigenti scolastici che cesseranno dal servizio nel triennio 2023/2026 (gravando sul convenuto l’onere assertivo e probatorio, sia per il principio della vicinanza della prova, sia perché è il datore di lavoro interessato a dimostrare oltre quale limite l’utilizzo delle sedi DIME L.B. determinerebbe un esubero di personale, non riassorbito dalle cessazioni dal servizio attese nel triennio 2023/2026). Nel frattempo, in data 27.2.2024 è stato adottato dall’U.S.R. Campania il decreto recante il collocamento a riporto a decorrere dal 1/9/2024 di un primo gruppo di n. 35 dirigenti scolastici ([doc. 52](#)).

34.4. Tuttavia, pur nella indisponibilità dei suddetti dati relativi ai collocamenti a riposo prevedibili nel triennio aa.ss. 2023/2026, per evidenti ragioni statistiche, essi non si discosteranno molto

<sup>6</sup> Estratto dal sito istituzionale <https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do>





dai collocamenti a riposo dei dirigenti scolastici intervenuti nel triennio aa.ss. 2020/2023, che sono stati: 62 al 1/9/2021 ([doc. 29](#)), 63 al 1/9/2022 ([doc. 30](#)) e 50 al 1/9/2023 ([doc. 31](#)). Ai collocamenti a riposo, comunque, si aggiungeranno i dirigenti scolastici che decidono di ritornare alla carriera di docente, quelli che presentano dimissioni volontarie, quelli che transitano in altre amministrazioni, quelli che decedono, quelli che ottengono la mobilità in uscita verso altre regioni, ecc., sicché è assolutamente al di fuori della ragionevolezza e, comunque, indimostrato, che dall'accoglimento della domanda di mobilità interregionale al ricorrente possa derivare un esubero di personale nel triennio 2023/2026!!!

34.5. Da ultimo, occorre comunque rilevare che è lo stesso U.S.R. Campania che, nella circolare del 20.6.2023, al paragrafo “G. Mobilità interregionale” ([doc. 19](#)) riferisce di 111 sedi disponibili al 1.9.2023, di cui allega elenco ([doc. 19-bis](#)), seppur pretendendo di non ritenerle corrispondenti ad altrettanti posti vacanti, in quanto – a suo dire – non sarebbero tali le 76 sedi DIME L.B. (erroneamente per quanto appena detto), ma anche (ed altrettanto erroneamente) un numero di posti pari ad asseriti n. 19 dirigenti scolastici in “posizione di stato” (su cui v. *supra* §§ 15 e ss.), ad asseriti n. 8 dirigenti scolastici perdenti posto per effetto del sopravvenuto sottodimensionamento delle loro sedi, ad asseriti n. 7 posti da utilizzare per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ed asserito n. 1 posto accantonato per “contenzioso pendente”, tutti dati che si contestano ed il cui onere della prova grava sul convenuto, che intende portarli in detrazione dai 111 posti dichiarati come disponibili.

**C) Sulla prova di posti vacanti emergente dal conferimento in reggenza anche di sedi normo-dimensionate, in misura eccedente rispetto a quella dei dirigenti con incarichi nominali (c.d. in posizioni di stato).**

35. Anche indipendentemente da tutto quanto sopra dedotto e provato, l'ulteriore dimostrazione che in Campania siano, comunque, residuati posti vacanti e disponibili discende dal fatto che sono state conferite, mediante incarichi di reggenza, non solo - come consentito - sedi sottodimensionate e sedi che, seppure normo-dimensionate, siano in numero pari ai dirigenti scolastici in “posizione di stato” (ossia in numero pari alle sedi di incarico nominale), ma anche sedi normo-dimensionate in misura ben eccedente che, pertanto, corrispondono a posti vacanti e disponibili, per le ragioni già dettagliatamente dedotte (v. *supra* §§ 15 e ss.).

35.1. Nella specie, l'**U.S.R. Campania**, con decreto n. 28643 del 23.8.2023 ([doc. 32](#)), ha conferito, per l'a.s. 2023/2024, gli incarichi di reggenza indicati nell'elenco ivi allegato, non solo su sedi sottodimensionate (indicate nell'elenco con la dicitura SOTTO), sulle quali *nulla quaestio*, ma anche su 70 sedi normo-dimensionate secondo gli ordinari parametri (indicate nell'elenco con la dicitura DIME) e su 28 sedi normo-dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (indicate nell'elenco con la dicitura DIME L.B.), per un totale di **98 sedi normo-dimensionate**, le quali trovano ragione solo entro il limite del numero dei dirigenti in posizione di stato (e, quindi, delle relative sedi di incarico



nominale). L'U.S.R. Campania, nella circolare del 20.6.2023 avente ad oggetto “*Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – A.S. 2023/2024*” ([doc. 19](#)) ha quantificato in n. **19** i dirigenti in posizione di stato (cfr. alla fine di pag. 4 della circolare) e nell'elenco allegato alla circolare ha poi indicato solo **8** sedi oggetto di incarico nominale ([doc. 19-bis](#)), dati che si contestano, gravando sul Ministero convenuto la prova dei dirigenti in posizione di stato e delle relative sedi di incarico nominale. In ogni caso, anche ammesso e non concesso che fossero 19, comunque, a fronte delle 98 sedi normo-dimensionate conferite in reggenza, le **rimanenti 79 (ossia 98 - 19), devono ritenersi a tutti gli effetti posti vacanti, disponibili per la mobilità interregionale**. Infatti, per espresso disposto del più volte citato art. 19-quater 1, d.l. n. 4/2022, è reso disponibile, per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2023/2024, il 100% dei posti vacanti nella regione.

35.1. Sul punto, proprio in relazione alla mobilità dell'a.s. 2023/2024, tra le pronunce più recenti si vedano, nella rassegna prodotta ([doc. 51](#)): **Trib. Torino, ord. 1/3/2024, n. 5006**, ove si osserva che *“le sedi normodimensionate, invero, possono essere conferite in reggenza solo se il dirigente titolare si trova in posizione di stato (o in posizione di incarico nominale) ovvero sia è distaccato presso altra amministrazione o in aspettativa e, pertanto, il relativo posto non può essere considerato vacante e disponibile, potendo il suo titolare ritornare in servizio; nel caso di specie, invece, inspiegabilmente sono state conferite in reggenza sedi normodimensionate in misura superiore al numero di dirigenti in posizione di stato, pari a 19 unità nella circolare del 20/6/2023 [...] atteso che l'amministrazione convenuta non ha né allegato né dimostrato che le sedi normodimensionate affidate in reggenza nell'anno scolastico 2003/2024 avessero un dirigente scolastico titolare in posizione di incarico nominale, le sedi medesime debbono essere considerate posti vacanti e disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per il medesimo anno scolastico”*; nello stesso senso **Trib. Venezia, sent. 8.2.2024, n. 89**, par. 13 e segg., ove si osserva, in relazione alle sedi normo-dimensionate conferite in reggenza, che il Ministero non ha dato prova che fossero state conferite su sedi il cui titolare fosse in posizione di incarico nominale (o c.d. posizione di stato); **Trib. Verona, ord. 16.10.2023, r.g. n. 1506/2023**, pag. 4.

#### **D) Sulla prova di posti vacanti emergente dal bando di concorso del 18.12.2023**

36. Infine, occorre aggiungere che l'assunto dell'U.S.R. Campania secondo cui, al momento delle operazioni di mutamento di incarico l'organico regionale fosse saturo, al punto da non aver potuto procedere alla mobilità interregionale, oltre a scontrarsi con tutto quanto sopra, si scontra altresì con la circostanza che il M.I.M., con **bando di concorso n. 2788 del 18.12.2023** ([doc. 33](#)), ha indetto una nuova procedura ordinaria di “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali”, con la quale **sono stati messi a concorso anche 34 posti nella regione Campania. Delle due l'una: o l'organico regionale è saturo o vi sono posti vacanti da coprire con un nuovo concorso!**

36.1. Appare utile chiarire quale sia stata la genesi di tale nuovo concorso.

36.2. L'art. 11, commi da 5-quinquies a 5-undecies, del d.l. n. 198/2022 ha prorogato fino all'a.s.



2025/2026 la validità della graduatoria dell'ultimo concorso ordinario, indetto con D.D. n. 1259 del 23/11/2017, e contestualmente ha previsto che i candidati a tale concorso che hanno un contenzioso pendente, in seno al quale sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali, possono partecipare ad una procedura loro riservata che consiste nella frequenza di un corso formativo intensivo con prova finale, che, se superata, dà loro diritto ad essere inseriti in coda alla graduatoria di tale concorso, con conseguente estinzione del contenzioso pendente. Al contempo, tale normativa ha previsto che le future immissioni in ruolo saranno effettuate, almeno per il 60% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, attingendo prioritariamente dalla graduatoria del nuovo concorso ordinario per titoli ed esami (come sopra detto, poi bandito in data 18.12.2023) e, fino al 40% dei residui posti, attingendo alla graduatoria del concorso del 2017 (in coda alla quale, come detto, vengono inseriti coloro che partecipano alla suddetta procedura riservata).

36.3. Con D.P.C.M. del 3.10.2023 ([doc. 34](#)), il M.I.M. è stato autorizzato, per gli anni scolastici **2023/2024**, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico, ripartiti – come sopra detto – **quanto al 60% (pari a n. 587 posti) per il nuovo concorso ordinario** e quanto al 40% (pari a n. 392 posti) per la procedura riservata di cui sopra.

36.4. Ebbene, il bando di tale nuovo concorso del 18.12.2023 ([doc. 33](#)), all'art. 10, comma 3, stabilisce che il contingente complessivo di 587 posti è ripartito a livello regionale, come indicato nella tabella ivi riportata (**che alla Campania riserva 34 posti**), **“secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del Ministero alla data del presente bando, fatti salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria”**. E ciò, da un lato, conferma che alla data del bando (18.12.2023) risultano 34 posti vacanti in Campania che, quindi, vi erano già al 1.9.2023 (non potendo crearsi in corso d'anno nuovi posti vacanti, se non per il decesso di dirigenti scolastici o per dimissioni volontarie o per licenziamento con effetto immediato e, tra il 1.9.2023 e il 18.12.2023, nessuna di tali circostanze si è verificata, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione convenuta), e dall'altro lato, conferma la priorità assegnata alla mobilità interregionale rispetto alle nuove assunzioni, come previsto dal già citato art. 39, comma 3, della l. n. 449/1997 secondo cui **“Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”**, disposizione dotata di particolare forza, essendo espressamente disposto che debba applicarsi **“anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie”**. D'altra parte, tale norma di legge è espressamente richiamata e tenuta ferma, sia da tale bando di concorso (cfr. [doc. 33](#), art. 10, comma 6), sia dal D.P.C.M. che ha autorizzato tale concorso (cfr. [doc. 34](#), art. unico, comma 2).

36.4. Riassumendo, il M.I.M., con il decreto U.S.R. Campania del 15.7.2023, adottato in esito alle operazioni di conferma e mutamento di incarico, sosteneva che l'organico fosse saturo al 1.9.2023 e non potesse procedere all'ordinaria mobilità interregionale annuale, ciò nonostante con il decreto U.S.R. Campania del 10.8.2023 sosteneva, contraddicendo sé stesso, che, in esito alle suddette



operazioni, fossero invece residuati 8 posti vacanti e disponibili e procedeva all'assunzione di 8 dirigenti scolastici, e, infine, con il bando del 18.12.2023 ammette (con valore confessorio stragiudiziale) che, secondo i dati risultanti a tale data, vi siano 34 posti vacanti in Campania; ma è evidente che vi fossero anche al 1.9.2023, non essendosi creati in corso di anno scolastico nuovi posti vacanti, così che è di tutta evidenza che tali maggiori posti fossero già vacanti al 1.9.2023.

36.5. Appare di tutta evidenza come la condotta del M.I.M. sia stata – per usare un eufemismo – quanto meno “opaca”. Come è altrettanto evidente che il bando del nuovo concorso del 18.12.2023 costituisce ulteriore conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, della fallacia dell'assunto dell'U.S.R. Campania secondo cui l'organico regionale fosse saturo, mentre è risultato provato il contrario, ossia la sussistenza in Campania di posti vacanti ed *ex lege* disponibili per la mobilità interregionale dell'a.s. 2023/2024, nella misura del 100% (come espressamente stabilito dal più volte citato art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022, nel testo modificato dal d.l. n. 44/2023).

36.6. **Quanto sopra ha trovato conferma anche in recenti pronunce relative proprio alla mobilità dell'a.s. 2023/2024 che hanno tratto ulteriore prova dell'esistenza di posti vacanti dal bando di concorso del 18.12.2023.** Sul punto vedasi (sia pure in relazione alla regione Puglia, per la quale sono stati messi a concorso posti come per la Campania): **Trib. Milano, sent. 11.1.2024, n. 97**, pag. 4, e **Trib. Venezia, sent. 8.2.2024, n. 89**, pagg. 7-8.

**E) Sulla ulteriore prova di posti vacanti emergente dalla mancata considerazione della mobilità in uscita di un dirigente scolastico dalla Campania.**

37. Nella denegatissima ipotesi in cui codesto Tribunale non ritenesse già raggiunta la prova della sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile in Campania, v'è un ultimo fatto da considerare.

37.1. Anche ammesso e non concesso che l'organico regionale fosse saturo e che l'U.S.R. Campania non potesse realmente procedere a mobilità interregionale in entrata per mancanza di posti vacanti e disponibili, come ritenuto nella **circolare n. 28588 del 20.06.2023 (doc. 19)** e poi ribadito nel **decreto n. 33368 del 13.07.2023 (doc. 20)**, l'U.S.R. Campania ha comunque omesso di considerare che quanto meno un posto si è liberato nell'organico regionale per effetto della mobilità in uscita dalla Campania e in entrata nel Lazio di un dirigente scolastico, come disposto dall'U.S.R. Lazio, **con decreto n. 1154 del 14.7.2023 (doc. 35**, vedasi ultima pagina); si tratta del d.s. Perrillo Rosaria con **“regione provenienza Campania”**.

37.2. D'altra parte, che la mobilità interregionale verso altra regione liberi un posto nell'organico della regione di uscita, che a quel punto si rende disponibile per la mobilità interregionale in entrata, oltre ad essere dato di immediata evidenza logica, trova conferma nell'operato degli altri UU.SS.RR.

Valgano i seguenti esempi:

- **l'U.S.R. Lazio**, dopo aver provveduto alla mobilità interregionale in entrata con un primo



decreto del 14.7.2023 ([doc. 35](#)), con un successivo decreto integrativo del 20.7.2023 ([doc. 35-bis](#)) ha disposto la mobilità interregionale in entrata di ulteriori dirigenti scolastici, “*CONSIDERATO di poter procedere alla mobilità interregionale in ingresso nella Regione Lazio per un numero pari a 5 posti vacanti aggiuntivi a seguito di 4 Dirigenti Scolastici in uscita verso altre regioni e 1 Dirigente Scolastico deceduto*”;

- l’U.S.R. **Umbria**, dopo aver provveduto alla mobilità interregionale in entrata con un primo decreto del 14.7.2023 ([doc. 36](#)), con un successivo decreto integrativo del 21.7.2023 ([doc. 36-bis](#)) ha disposto la mobilità interregionale in entrata di ulteriori dirigenti scolastici “*Preso atto delle sedi scolastiche già vacanti e disponibili all’interno della Regione Umbria e di quelle che si sono rese disponibili a seguito della mobilità interna alla regione e di quella in uscita dalla regione*”;

- l’U.S.R. **Piemonte**, dopo aver provveduto alla mobilità interregionale in entrata con un primo decreto del 13.7.2023 ([doc. 37](#)), con un successivo decreto integrativo 18.7.2023 ([doc. 37-bis](#)) ha disposto la mobilità interregionale in entrata di ulteriori dirigenti scolastici “*per sedi rese libere a seguito dell’accoglimento delle istanze di mobilità interregionale in uscita dei dirigenti scolastici della regione Piemonte*”;

l’U.S.R. **Toscana**, dopo aver provveduto sulla mobilità interregionale in entrata con un primo decreto del 14.7.2023 ([doc. 38](#)), con un successivo decreto integrativo del 28.7.2023 ([doc. 38-bis](#)) ha disposto la mobilità interregionale in entrata di ulteriori dirigenti scolastici “*VISTE le disponibilità sopravvenute a seguito della mobilità interregionale in uscita di n. 4 posti da destinare alla mobilità in ingresso*”.

37.3 Peraltro, in quest’ultimo decreto citato, l’U.S.R. Toscana ha dato atto di aver così provveduto in ragione “*delle espresse indicazioni del Ministero dell’istruzione e del merito*”. Dunque, essendo tutti i dirigenti scolastici dipendenti di un unico datore di lavoro (il Ministero), è irragionevole che l’U.S.R. Campania (che del Ministero costituisce mera articolazione periferica) non si adegui alle indicazioni ministeriali, creando una illegittima disparità di trattamento in danno del ricorrente, che si trova impedito a ottenere il trasferimento in Campania.

38. Per tutti i motivi suesposti, è evidente la sussistenza del diritto del ricorrente di essere trasferito nella regione Campania, presso la sede di servizio più vicina al domicilio del familiare da assistere in Polla (SA).

\*\*\*

## **VI. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN BASILICATA.**

39. Come esposto in fatto, il ricorrente ha domandato la mobilità interregionale, in via subordinata, verso la regione Basilicata, sicché, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ravvisasse la sussistenza, al 1.9.2023, di posti vacanti e disponibili in Campania, dovrebbe valutarla in relazione alla Basilicata, oggetto di domanda subordinata.

40. Facendo seguito alla sopra citata circolare del M.I.M. n. 35901 del 16.6.2023, l’U.S.R. Basilicata ha adottato la propria **circolare n. 3873 del 22.6.2023** ([doc. 39](#)), avente ad oggetto “*Dirigenti*



scolastici - Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2023 - Indicazioni”, con la quale comunicava che “*Alla data odierna i **posti vacanti e disponibili in Basilicata sono pari a 3 (tre)**, di cui 1 (uno) da destinare all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato sfavorevole all’Amministrazione, così come disposto con decreto di quest’Ufficio n. 53 del 28.04.2023. Pertanto, per l’a.s. 2023/2024, i posti vacanti e disponibili per la mobilità interregionale in entrata dei dirigenti scolastici sono pari a n. 2 (due)*” - A tale circolare, l’U.S.R. allegava l’elenco delle “*Sedi scolastiche della Basilicata disponibili al 1° settembre 2023*” ([doc. 39-bis](#)), recante 26 sedi normo dimensionate (di cui 12 normo dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021, ossia tali ancora limitatamente all’a.s. 2023/2024).

41. Con decreto n. 98 del 14.7.2023 ([doc. 40](#)), l’U.S.R. Basilicata, pur avendo indicato 26 sedi come disponibili al 1.9.2023, calcolava i posti vacanti solo in misura di 3 e, di conseguenza, accoglieva le domande di mobilità interregionale in entrata di soli 3 dirigenti scolastici (di cui una in esecuzione di sentenza) e questo perché nel computo dei posti vacanti nella regione non considerava né le sedi normo dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (c.d. sedi DIME L.B.), né le sedi che - pur normo dimensionate secondo gli ordinari criteri (c.d. sedi DIME) - sono state “accantonate” (ossia non assegnate in titolarità mediante incarichi dirigenziali, ma conferite in reggenza).

41.1. In particolare, al termine delle operazioni di conferimento di incarichi dirigenziali mediante conferme e mutamenti di incarico (infraregionali e mediante mobilità interregionale), l’U.S.R. Basilicata, con nota n. 5495 del 25.8.2023 ([doc. 41](#)), ha ritenuto di dover conferire incarichi di reggenza (che ha poi conferito con decreto n. 169 del 31.8.2023, [doc. 41-bis](#)):

a) non solo su una sede sottodimensionata (che, per legge, deve essere conferita in reggenza),

b) ma anche su 4 sedi normo dimensionate, accantonate ai sensi dell’art. 13, comma 4, del CCNL 11/4/2006 in numero asseritamente pari ai dirigenti in particolari posizioni di stato (in argomento v. *supra* §§ 15 e ss.), circostanza fattuale che il ricorrente contesta gravando sull’amministrazione documentare quali e quanti siano tali dirigenti e la particolare posizione di stato in cui si trovano,

c) ma soprattutto (e illegittimamente!) anche su ulteriori 20 sedi e cioè:

- n. 13 sedi DIME L.B.;
- n. 6 sedi DIME accantonate per altrettanti incarichi dirigenziali conferiti su sedi DIME L.B.;
- n. 1 sede DIME accantonata per un incarico dirigenziale conferito, mediante mobilità interregionale su una sede DIME L.B. (si tratta dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Barile, che è stata assegnata mediante mobilità interregionale alla d.s. Rina Montanarella, [doc. 40](#), all. 4).

41.2. In merito occorre rammentare (come già osservato, v. *supra* § 20 e ss.) che, per effetto della vigente normativa sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2023, come modificato dall’art. 5, comma 20-bis, del d.l. n. 44/2023, “*per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il **100 per cento del numero dei posti vacanti in***





**ciascuna regione**” (primo periodo), sempre che la mobilità in ingresso in una regione non determini situazioni di esubero di personale nel triennio aa.ss. 2023/2026 e che non sia stato necessario utilizzare tutti i posti vacanti per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono immissioni in ruolo nella regione (terzo periodo).

41.3. Nella specie, l’U.S.R. Basilicata ha dovuto eseguire una sola sentenza che disponeva l’immissione in ruolo di un d.s. nella regione e non ha in alcun modo riferito di un esubero di personale nel triennio aa.ss. 2023/2026, sicchè nel 100% delle sedi vacanti disponibili per la mobilità interregionale per l’a.s. 2023/2024 devono considerarsi anche le 24 sedi normo-dimensionate (DIME e DIME L.B.) conferite in reggenza, di cui sopra o, nel caso in cui l’Amministrazione dia prova dei 4 asseriti d.s. in posizione di stato, quanto meno devono considerarsi le residue 20 sedi.

41.4. Merita chiarire che anche le sedi DIME L.B. sono sedi utilizzabili per la mobilità interregionale (per espresso disposto di legge, v. *supra* § 33.3) e la circostanza che, a partire dall’a.s. 2024/2025, tali sedi potranno divenire sottodimensionate (e quindi non dare più luogo a un posto di dirigente scolastico nell’organico regionale) non determina *ex se* un esubero nel triennio aa.ss. 2023/2026, in quanto occorre tenere conto delle cessazioni dei dirigenti scolastici previste nello stesso triennio. Dunque, laddove il datore di lavoro ritenesse che, dall’utilizzo per la mobilità dell’a.s. 2023/24 di uno o più dei posti vacanti nella regione e resi a ciò disponibili *ex lege*, derivi un esubero di personale nel triennio aa.ss. 2023/26, grava sul medesimo l’onere di allegazione e prova.

41.5. Sia pure senza inversione dell’onere della prova, facendo seguito a quanto già dedotto (v. *supra* § 26.3), ci si limita qui a osservare che i dirigenti scolastici, attualmente in servizio in Basilicata, che raggiungeranno l’età di 67 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1958) sono 3 e quelli che raggiungeranno l’età di 65 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1960) sono 11, come da elenco che si produce<sup>7</sup> ([doc. 42](#)), i quali, pertanto, al concorrere dei requisiti di anzianità contributiva (dato nella esclusiva disponibilità del convenuto), saranno collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età nel triennio aa.ss. 2023/2026.

41.6. Il ricorrente, ovviamente, non è nella disponibilità dei dati occorrenti per un calcolo preciso dei dirigenti scolastici che cesseranno dal servizio nel triennio 2023/2026 (gravando sul convenuto l’onere assertivo e probatorio, *sia* per il principio della vicinanza della prova, *sia* perché è il datore di lavoro interessato a dimostrare oltre quale limite l’utilizzo delle sedi DIME L.B. determinerebbe un esubero di personale, non riassorbito dalle cessazioni dal servizio attese nel triennio 2023/2026), ma in ogni caso è evidente come alcuni collocamenti a riposo vi saranno necessariamente, sicchè deve escludersi che il conferimento al ricorrente di una sede tra quelle vacanti in reggenza possa determinare esubero di personale nel triennio!

42. Nella denegatissima ipotesi in cui codesto Tribunale non ritenesse già raggiunta la prova

<sup>7</sup> Estratto dal sito istituzionale <https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do>





della sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile in Basilicata, v'è un ultimo fatto da considerare.

42.1. L'U.S.R. Basilicata ha comunque omesso di considerare che quanto meno un posto si è liberato nell'organico regionale per effetto della mobilità in uscita dalla Basilicata e in entrata in Puglia di un dirigente scolastico, come disposto dall'U.S.R. Puglia, **con decreto n. 26150 del 15.7.2023** ([doc. 43](#), vedasi ultima pagina); si tratta del d.s. Pomo Maria Rosaria con **"USR di provenienza Basilicata"**.

42.2. D'altra parte, che la mobilità interregionale verso altra regione liberi un posto nell'organico della regione di uscita, che a quel punto si rende disponibile per la mobilità interregionale in entrata, oltre ad essere dato di immediata evidenza logica, trova conferma nell'operato degli altri UU.SS.RR., sul quale si rinvia agli esempi già fatti (v. *supra* §§ 37.2 e seg.).

43. Per tutti i motivi suesposti, è evidente la sussistenza del diritto del ricorrente di essere trasferito, in via subordinata, nella regione Basilicata, presso la sede di servizio più vicina al domicilio del familiare da assistere in Polla (SA).

\*\*\*

## **VII. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CALABRIA.**

44. Come esposto in fatto, il ricorrente ha domandato la mobilità interregionale, in via ulteriormente subordinata, verso la regione Calabria, sicché, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ravvisasse la sussistenza, al 1.9.2023, di posti vacanti e disponibili in Campania e Basilicata, dovrebbe valutarla in relazione alla Calabria, oggetto di domanda ulteriormente subordinata.

45. In Calabria vi sono 360 istituzioni scolastiche ([doc. 44](#)), di cui 290 ordinariamente normo-dimensionate (c.d. DIME, inclusi i cinque Centri Provinciali di Istruzione per Adulti), 47 normo-dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (c.d. DIME L.B.) e 23 sottodimensionate (c.d. SOTTO), le quali ultime non possono essere assegnate in titolarità a dirigenti scolastici, dovendo per legge essere conferite in reggenza.

46. In particolare, stando all'elenco ([doc. 45](#)) fornito dall'U.S.R. Calabria con p.e.c. del 10.8.2023 ([doc. 45-bis](#)), al 1.9.2023 risultano in servizio presso istituzioni scolastiche (DIME e DIME L.B.) della Calabria 280 dirigenti scolastici (già inclusi i 2 d.s. che nell'a.s. 2022/23 erano assegnati su sedi divenute sottodimensionate nell'a.s. 2023/24, [doc. 46](#)), di cui 250 su sedi DIME e 30 su sedi DIME L.B. ([doc. 47](#)); inoltre, nell'elenco sono indicati 8 dirigenti scolastici *"impegnati in altri compiti"* e 4 dirigenti scolastici che hanno *"giudizi pendenti"*.

47. L'U.S.R. Calabria, con decreto n. 16089 del 14.7.2023 ([doc. 48](#)), ha ritenuto, *"al fine di evitare situazioni di esubero di personale, di non poter procedere ad alcuna operazione di mobilità interregionale in ingresso"* e ciò sostanzialmente considerando, in primo luogo, *"che i Dirigenti scolastici in servizio nella regione Calabria al 1° settembre 2023 sono pari a n. 288"* (dovrebbe presumersi 8 dei quali utilizzati in altri compiti) *"e che ad essi è necessario sommare n. 4 posti da accantonare per giudizi pendenti"* e, in secondo luogo, *"che per il solo a.s.*



2023/2024 rimangono vigenti le disposizioni di cui all'art. 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 come modificato dall'art. 1, comma 343 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" (ossia le sedi DIME L.B.).

47.1. Di contro, in primo luogo, si osserva che, nelle premesse del medesimo decreto, si legge che vi sarebbero “n. 4 posti che devono essere accantonati per altrettanti dirigenti scolastici utilizzati in altri compiti e/o in aspettativa per dottorato e/o in diversa posizione di stato”, sicché deve desumersi che i d.s. utilizzati in altri compiti non siano 8. In proposito, il ricorrente contesta sia l'esistenza di dirigenti scolastici utilizzati in altri compiti con diritto alla conservazione (“accantonamento”) del posto, sia l'esistenza di contenziosi pendenti (per i quali, comunque, nessuna legge autorizza l'accantonamento di posti, essendo – in ogni caso – anche quello *de quo* è un contenzioso pendente), con onere probatorio dell'una e dell'altra asserita circostanza a carico del Ministero convenuto.

47.2. Di contro, in secondo luogo, si osserva che anche le sedi DIME L.B., nell'a.s. 2023/24 a cui si riferisce la procedura di mobilità a cui ha partecipato il ricorrente, sono utilizzabili per la mobilità interregionale per espresso disposto di legge (v. *supra* § 33.3).

47.3. Merita chiarire che la circostanza che, a partire dall'a.s. 2024/2025, tali sedi potranno divenire sottodimensionate (e quindi non dare più luogo a un posto di dirigente scolastico nell'organico regionale) non determina *ex se* un esubero nel triennio aa.ss. 2023/2026, in quanto occorre tenere conto delle cessazioni dei dirigenti scolastici previste nello stesso triennio. Dunque, laddove il datore di lavoro ritenesse che, dall'utilizzo per la mobilità dell'a.s. 2023/24 di uno o più dei posti vacanti nella regione e resi a ciò disponibili *ex lege*, derivi un esubero di personale nel triennio aa.ss. 2023/26, grava sul medesimo l'onere di allegazione e prova.

47.4. Sia pure senza inversione dell'onere della prova, facendo seguito a quanto già dedotto (v. *supra* § 26.3), ci si limita qui a osservare che i dirigenti scolastici, attualmente in servizio in Calabria, che raggiungeranno l'età di 67 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1958) sono 10 e quelli che raggiungeranno l'età di 65 anni entro il 31.8.2025 (nati prima del 1.9.1960) sono 35, come da elenco che si produce<sup>8</sup> ([doc. 49](#)), i quali, pertanto, al concorrere dei requisiti di anzianità contributiva (dato nella esclusiva disponibilità del convenuto), saranno collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età nel triennio aa.ss. 2023/2026.

47.5. Il ricorrente, ovviamente, non è nella disponibilità dei dati occorrenti per un calcolo preciso dei dirigenti scolastici che cesseranno dal servizio nel triennio 2023/2026 (gravando sul convenuto l'onere assertivo e probatorio, *sia* per il principio della vicinanza della prova, *sia* perché è il datore di lavoro interessato a dimostrare oltre quale limite l'utilizzo delle sedi DIME L.B. determinerebbe un esubero di personale, non riassorbito dalle cessazioni dal servizio attese nel triennio 2023/2026), ma in ogni caso è evidente come alcuni collocamenti a riposo siano previsti, sicché deve escludersi che il conferimento al ricorrente di una sede tra quelle vacanti in reggenza possa determinare

<sup>8</sup> Estratto dal sito istituzionale <https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercavv.do>



esuberano di personale nel triennio! Nel frattempo, in data 13.2.2024 è stato adottato dall'U.S.R. Calabria il decreto recante il collocamento a riporto a decorrere dal 1/9/2024 di un primo gruppo di n. 35 dirigenti scolastici ([doc. 53](#)).

48. Alla luce di quanto sopra, emerge che, a fronte di 337 sedi (di cui 290 DIME e 47 DIME L.B.) scolastiche che al 1.9.2023 hanno diritto ad un dirigente scolastico titolare, i d.s. in servizio nella regione sono 280, con conseguenti 57 posti vacanti il cui 100% è reso disponibile *ex lege* per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2023/24 (art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022).

49. Ammesso e non concesso che non si considerino le sedi DIME L.B., i posti vacanti sarebbero comunque 10 ed anche a voler considerare 8 asserite sedi da accantonare per altrettanti d.s. impegnati in altri compiti (il cui onere della prova grava sul Ministero resistente), vi sarebbero comunque almeno 2 posti vacanti al 1.9.2023.

50. Prova evidente che vi siano posti vacanti nella regione Calabria è data dalla circostanza che, con decreto n. 18957 del 21.8.2023 ([doc. 50](#)), sono state conferite in reggenza n. 80 sedi, di cui 38 DIME, 19 DIME L.B. e 23 SOTTO.

50.1. Escluse le 23 sedi SOTTO (che devono essere conferite in reggenza per disposto di legge) ed anche a voler ritenere 8 sedi DIME da accantonare per i d.s. impegnati in altri compiti (c.d. dirigenti in particolari posizioni di stato, salvo onere della prova a carico del Ministero), comunque residuano altre 30 sedi DIME e 19 sedi DIME L.B. conferite in reggenza e, quindi, vacanti al 1.9.2023 (v. *supra* §§ 15.2 e ss.).

51. Infine, la circostanza che in Calabria vi fossero posti vacanti al 1.9.2023 trova ulteriore conferma (se ancora ce ne fosse bisogno!) anche nel fatto che, nel bando di concorso ordinario del 18.12.2023 si legge che, al 18.12.2023, in Calabria risultano **11 posti vacanti** ([doc. 33](#), art. 10, comma 3). In merito si richiamano le medesime argomentazioni già svolte sul punto in relazione alla regione Campania (v. *supra* §§ 36 e ss.), limitandosi qui a ribadire che, in corso di anno scolastico, nuovi posti vacanti e disponibili possono crearsi soltanto per il decesso di un dirigente scolastico, per le sue dimissioni volontarie o per il suo licenziamento con effetto immediato, e tra il 1.9.2023 e il 18.12.2023 nessuna di tali circostanze si è verificata (salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione resistente), così che è di tutta evidenza che tali maggiori posti vacanti e disponibili non si sono “magicamente” creati il 18.12.2023, ma già vi erano al 1.9.2023 e, quindi, sono utilizzabili per la mobilità interregionale della odierna ricorrente, atteso il disposto dell'art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022 che li rende disponibili *ex lege*, nella misura del 100%, per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2023/2024.

52. Per tutti i motivi suesposti, è evidente la sussistenza del diritto del ricorrente di essere trasferito, in via ulteriormente subordinata, nella regione Calabria, presso la sede di servizio più vicina al domicilio del familiare da assistere in Polla (SA).

\*\*\*



## SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO

53. Accertata la titolarità in capo al ricorrente del diritto previsto dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/92 (*“a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*) e ritenuta provata – salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione convenuta – l'esistenza in Campania o, in subordine nel in Basilicata o, in ulteriore subordine, in Calabria, di almeno un posto (in realtà ben di più!) vacante al 1.9.2023 e disponibile *ex lege* per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2023/2024, si chiede a codesto Tribunale di ordinare al M.I.M. di assegnare il ricorrente al ruolo dei dirigenti scolastici della Campania o, in subordine della Basilicata o, in ulteriore subordine della Calabria, e di conferirgli incarico di dirigente scolastico presso la sede di servizio più vicina a Polla (SA), tra quelle vacanti al 1.9.2023, incluse quelle conferite in reggenza, o .

1) Quanto alla regione **Campania**, si rappresenta che tra le sedi normo-dimensionate conferite in reggenza dal 1.9.2023 ([doc. 32](#)) e, quindi, vacanti, ve ne sono varie nel raggio di 35 km rispetto al domicilio della suocera del ricorrente in Polla (SA) (e per le quali il ricorrente aveva espresso la propria preferenza nella domanda di mobilità): Istituto Omnicomprensivo di Polla (SA) - cod. SAIC872009 (1 km), Istituto di Istruzione Superiore di Sant'Arsenio (SA) - cod. SAIS02100L (6 km), Istituto Comprensivo di Caggiano (SA) - cod. SAIC8AJ00T (10 km), Istituto Comprensivo di Sala Consilina Camera (SA) - cod. SAIC8AA00T (18 KM), Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliete (SA) - cod. SAIC89600T (22 km), Istituto di Teggiano (SA) - cod. SAIC89700N (23 km), Istituto Comprensivo di Sicignano degli Alburni (SA) - cod. SAIC8AG00R (27 km), Istituto Comprensivo di Buonabitacolo (SA) - cod. SAIC8AK00N (35 km).

2) Quanto alla regione **Basilicata**, si rappresenta che tra le sedi normo-dimensionate conferite in reggenza dal 1.9.2023 ([doc. 41-bis](#)) e, quindi, vacanti, ve ne sono varie nel raggio di 70 km (e per le quali il ricorrente aveva espresso la propria preferenza nella domanda di mobilità): Liceo Classico “Orazio Flacco” di Potenza - cod. PZPC040004 (50 km), Istituto Comprensivo di Tramutola (PZ) - cod. PZIC827007 (53 km), Istituto Comprensivo di Lauria (PZ) - cod. PZIC86800D (70 km).

3) Quanto alla regione **Calabria**, si rappresenta che tra le sedi normo-dimensionate conferite in reggenza ([doc. 50](#)) e, quindi, vacanti, vi è la Direzione Didattica n. 2 di Castrovillari, cod. CSEE59100X, sita a 126 km da Polla.

54. Una volta accertata la sussistenza di posti vacanti al 1.9.2023 (e, quindi, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 1, del d.l. n. 4/2022, come modificato dal d.l. n. 44/2023, disponibili per la mobilità interregionale chiesta dal ricorrente), la circostanza che, nelle more della definizione del presente giudizio, i posti vacanti dovessero eventualmente essere assegnati ad altri dirigenti scolastici in violazione del diritto dell'odierno ricorrente, non deve andare a suo danno, per la regola di chiovendiana memoria secondo cui è “generale principio che il tempo del processo non può andare a danno della parte che ha ragione” (Cass. civ., 18/04/2003, n.



6282; Sez. un., 16/09/2015, n. 18131; Cass. civ., 25/06/2019, n. 16998; Corte cost., 23/06/1994, n. 253). Pertanto, appare doveroso che l'emananda sentenza precisi che il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla sede più vicina al domicilio del familiare da assistere è affermato non solo con riguardo alle sedi non sottodimensionate conferite in reggenza dal 1.9.2023 e da ritenersi vacanti per i motivi suesposti, ma anche con riguardo alle altre sedi non sottodimensionate che divenissero prive di dirigente titolare anche successivamente al 1.9.2023, così evitando che la sentenza possa trovare impedimento nella fase della sua esecuzione.

54.1. Per la medesima ragione, si ritiene opportuno che sia statuito in sentenza che, nelle more dell'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione sia tenuta all'accantonamento di un posto di dirigente scolastico nell'organico regionale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, di:

1) accertare e dichiarare che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha violato il diritto del ricorrente ad essere trasferito nella sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere a Polla (SA), ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

2) e, per l'effetto, anche previa declaratoria di inefficacia e/o disapplicazione di qualsiasi atto illegittimo contrario al diritto come sopra accertato, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*:

a) ad assegnare il ricorrente al ruolo dei dirigenti scolastici della regione Campania o, in subordine, della regione Basilicata o, in ulteriore subordine, della regione Calabria, nonchè a conferire al ricorrente l'incarico di dirigente scolastico presso la sede scolastica più vicina al comune di Polla (SA) tra quelle non sottodimensionate conferite in reggenza dal 1.9.2023 e da ritenersi vacanti per i motivi di cui in narrativa ovvero tra le altre sedi non sottodimensionate prive di dirigente titolare anche successivamente al 1.9.2023;

b) nelle more dell'esecuzione di quanto disposto ai sensi del precedente punto a), ad accantonare nell'organico regionale un posto di dirigente scolastico fino all'esecuzione stessa.

Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, del presente procedimento, come per legge, da liquidarsi sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, oltre rimborso del contributo unificato e delle altre spese non imponibili.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) decreto di conferimento di incarico dirigenziale presso l'I.C. di Curtatone (MN) dal 1/9/2021;
- 2) contratto individuale di lavoro;



- 3) verbale di accertamento handicap ex art. 3 c. 1 l.n. 104/92 di Carmela Barile (suocera del ricorrente);
- 4) decreto di omologa dell'accertamento di handicap ex art. 3 c. 3. l.n. di Carmela Barile (suocera del ricorrente);
- 5) nota dell'U.S.R. Lombardia n. 15828 del 20.6.2023;
- 6) permessi ex art. 33 comma 3 legge n. 104/92 usufruiti dalla ricorrente per l'assistenza alla suocera;
- 7) domanda di mobilità del ricorrente, completa di allegati;
- 8) distanza tra Curtatone (MN) e Polla (SA) (estratto da *Google Maps*);
- 9) certificato anagrafico del ricorrente;
- 10) certificato anagrafico di Carmela Barile;
- 11) certificato universitario di Debora Galani;
- 12) certificato anagrafico di Vincenzo Manzione;
- 13) CCNL dell'11.4.2006 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza;
- 14) circolare M.I.M. n. 35901 del 16.6.2023 (circolare sulla mobilità a.s. 2023/24);
- 15) CCNL del 15.7.2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza;
- 16) CCNL del 8.7.2019 relativo al personale dell'area istruzione e ricerca;
- 17) nota M.I.M. n. 37254 del 22.6.2023 (integrazione alla circolare sulla mobilità a.s. 2023/2024);
- 18) circolare M.I.M. 54257 del 18.09.2023 (ricognizione requisiti per i pensionamenti);
- 19) circolare USR Campania n. 28588 del 20.06.2023;
- 19-bis) elenco sedi disponibili in Campania al 1.9.2023;
- 20) decreto USR Campania n. 33368 del 13.07.2023 (decreto mobilità);
- 20-bis) decreto USR Campania n. 36398 del 31.07.2023 (integrazione decreto mobilità);
- 21) decreto USR Campania n. 37993 del 10.08.2023;
- 22) decreto USR Campania n. 37994 del 10.08.2023;
- 23) nota M.I.M. n. 47268 del 4.8.2023;
- 24) D.P.R. 7.8.2023;
- 25) nota U.S.R. Campania n. 40623 del 6.9.2023;
- 26) decreto USR Campania esecuzione ordinanza dd.ss. Imperatrice e Svanera;
- 27) decreto USR Campania esecuzione sentenza d.s. Di Rosa;
- 28) elenco dirigenti scolastici in servizio in Campania nati prima del 1.9.1960;



- 29) decreto USR Campania relativo ai collocamenti a riposo dal 1.9.2021;
- 30) decreto USR Campania relativo ai collocamenti a riposo dal 1.9.2022;
- 31) decreto USR Campania relativo ai collocamenti a riposo dal 1.9.2023;
- 32) decreto USR Campania n. 28643 del 23.8.2023 (incarichi di reggenza);
- 33) D.D. n. 2788 del 18.12.2023 (bando del concorso ordinario a dirigente scolastico);
- 34) D.P.C.M. del 3.10.2023;
- 35) decreto USR Lazio n. 1154 del 14.7.2023 (decreto mobilità);
- 35-bis) decreto USR Lazio n. 1184 del 20.7.2023 (integrazione decreto mobilità);
- 36) decreto USR Umbria del 14.7.2023 (decreto mobilità);
- 36-bis) decreto USR Umbria n. 330 del 21.7.2023 (integrazione decreto mobilità);
- 37) decreto USR Piemonte n. 9360 del 13.7.2023 (decreto mobilità);
- 37-bis) decreto USR Piemonte n. 9597 del 18.7.2023 (integrazione mobilità);
- 38) decreto USR Toscana 848 del 14.7.2023 (decreto mobilità);
- 38-bis) decreto USR Toscana n. 872 del 28.7.2023 (integrazione decreto mobilità);
- 39) circolare USR Basilicata n. 3873 del 22.06.2023;
- 39-bis) elenco sedi disponibili in Basilicata al 1.9.2023;
- 40) decreto USR Basilicata n. 98 del 14.07.2023 (decreto mobilità);
- 41) nota USR Basilicata n. 5495 del 25.8.2023;
- 41-bis) decreto USR Basilicata n. 169 del 31.8.2023;
- 42) elenco dirigenti scolastici in servizio in Basilicata nati prima del 1.9.1960;
- 43) decreto USR Puglia n. 26150 del 15.7.2023;
- 44) elenco delle istituzioni scolastiche della Calabria;
- 45) dirigenti scolastici in servizio in Calabria al 1.9.2023;
- 45-bis) messaggio p.e.c. di trasmissione del doc. 45);
- 46) sedi della Calabria divenute sottodimensionate al 1.9.2023;
- 47) dirigenti scolastici in servizio in Calabria su sedi normo-dimensionate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 al 1.9.2023;
- 48) decreto U.S.R. Calabria n. 16089 del 14.7.2023 (decreto mobilità);
- 49) elenco dirigenti scolastici in servizio in Campania nati prima del 1.9.1960;
- 50) decreto USR Calabria n. 18957 del 21.8.2023 (incarichi di reggenza);
- 51) rassegna di giurisprudenza;





- 52) decreto U.S.R. Campania n. 10979 del 27.2.2024 (collocamento a riposo dei d.s. dal 1.9.2024);
- 53) decreto U.S.R. Calabria n. 3655 del 13.2.2024 (collocamento a riposo dei d.s. dal 1.9.2024).

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che, vertendo in materia di controversia di pubblico impiego, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

La scrivente difesa,

premesso

che potrebbe in astratto ritenersi che siano potenziali contraddittori dell'odierno ricorrente gli altri dirigenti scolastici che hanno proposto domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 verso le regioni Campania, Basilicata e Calabria o che hanno ottenuto incarichi di reggenza dal 1.9.2023 presso istituzioni scolastiche della Campania, della Basilicata o della Calabria;

che, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati e l'impossibilità di reperirne gli indirizzi di residenza, è impossibile o comunque estremamente difficile e costoso provvedere alla notifica del presente ricorso nei modi ordinari;

che il Ministero dell'Istruzione dispone di area del proprio sito internet istituzionale destinata alla pubblicazione di atti processuali da notificare con modalità diverse da quelle ordinarie previste dalla legge;

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito,

di autorizzare

ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, ai dirigenti scolastici che hanno proposto domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 verso le regioni Campania, Basilicata e Calabria o che hanno ottenuto incarichi di reggenza dal 1.9.2023 presso istituzioni scolastiche della Campania, della Basilicata o della Calabria, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Avv. Matteo Magnano



# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Matteo Magnano, quale procuratore e difensore del ricorrente Daniele Galani, attesto, a norma di legge, che la copia informatica del sopra riportato atto è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo del procedimento R.G.N. 307/2024 del Tribunale di Mantova, sezione lavoro, dal quale è stata estratta.

Roma, 2 maggio 2024

Avv. Matteo Magnano